


ACCERTAMENTO DEMANIALE sulla **Sussistenza di Usi Civili** su terreni interessati da un'opera di **Pubblica Utilità**
"Impianto mini idroelettrico denominato "Bagni a Caronte ed opere connesse da realizzare in agro del Comune di Lamezia Terme (CZ)
Richiedente Società **ECOSYSTEM s.r.l.** - P.I. IT00853710796
RISCONTRO del PID al Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 10383 del 20-07-2023

Comune di Sambiasse CZ



RELAZIONE ed Allegati

Caronte
Stabilimento balneare
Caronte
Caronte

Dott. Arch. Giuseppe CARNUCCIO PID Incaricato
Dott. Ing. Rita Carolina LAURENZANO Collaboratore

	ACCERTAMENTO DEMANIALE sulla Sussistenza di Usi Civici su terreni interessati da un'opera di Pubblica Utilità								
	"Impianto mini idroelettrico denominato "Bagni a Caronte ed opere connesse da realizzare in agro del Comune di Lamezia Terme (CZ)								
	Richiedente Società ECOSISTEM s.r.l. - P.I. IT00853710796								
	RISCONTRO del PID al Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 10383 del 20-07-2023								
	RELAZIONE					Dott. Arch. Giuseppe CARNUCCIO	PID	Incaricato	Pg.n° 21
						Dott. Ing. Rita Carolina LAURENZANO	Collaboratore		
	INDICE Allegati								
ALL.1	CARTA delle Province Meridionali d'Italia		1862 - 1876			SAMBIASE e Torrente Bagni			Numero pagine in A3 1
ALL.2	Carta della Calabria 1958 IGM a cura della Cassa per il Mezzogiorno				1: 10.000	Territorio del Comune di Sambiasse CZ			1
ALL.3	SENTENZA COMMISSIONE FEUDALE		24 agosto 1810						4
ALL.4	ORDINANZA Giannattasio 16 maggio 1811 approvata dal Commissario A. Masci 11 luglio 1811								3
ALL.5	Verifica dello stato di tutti i boschi del Comune di Sambiasse								2
ALL.6	STATO dei fondi Demaniali assegnati al Comune di Sambiasse divisi e non.								1
ALL.7	RELAZIONE sui Demani di Sambiasse dell'Avv. C. PINTO				1900	Regio Assessore Demaniale			2
ALL.8	ESPROPRIAZIONI	Legge 22 marzo 1900 n°125		Verbali di cessione amichevole				4 maggio 1908	4
ALL.9	REGIO DECRETO del Re d'ITALIA VITTORIO EMANUELE III		19 luglio 1908						3
ALL.10	Comunicazioni : Ispezione Forestale CZ, Corpo Reale del Genio Civile e Ministero Agr. 1908								2
	<i>Espropriazione di terreni Demaniali per Il Rimboschimento del bacino montano del torrente Bagni</i>								
ALL.11	Comunicazione del PREFETTO 16 dicembre 1908 all'Intendenza di Finanza Catanzaro								2
	<i>CESSIONE TEMPORANEA di demanio per Bonifica</i>								
	<i>Modifica Legge sulle Bonifiche.</i>								
ALL.12	Comunicazione del Sottoprefetto del Circondario di Nicastro 16 giugno 1910								2
	<i>CESSIONE al Ministero dell'Agricoltura della tenuta MITOIO per l'impianto di un Vivaio Forestale Provinciale</i>								
ALL.13	CESSIONE di Demani Comunali all'Istituto Vittorio Emanuele III giugno 1924								1
	<i>Demani Comunali : Olivella, Mitoio, Difesa e Comuni.</i>								
ALL.14	DECRETO DICHIARATIVO del Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici delle Calabrie								1
	<i>22 MARZO 1928</i>								
ALL.15	Operazione di sistemazione dei demani COMUNE - MITOIO e LI COMUNI								1
	<i>DESCRIZIONE del Demanio Mitoio nella RELAZIONE dell'ing. Emilio Minnicelli</i>								

ACCERTAMENTO DEMANIALE sulla Sussistenza di Usi Civici su terreni interessati da un'opera di Pubblica Utilità - Impianto mini idroelettrico denominato "Bagni a Caronte" ed opere connesse da realizzare in agro del Comune di Lamezia Terme (CZ) Richiedente Società ECOSYSTEM s.r.l. - P.I.

RELAZIONE di Accertamento Demaniale redatta dal PID incaricato a RISCONTRO al Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 10383 del 20-07-2023

Lo scrivente Architetto Giuseppe Carnuccio - nato a ... il ... e residente a ... in Via ... C.F. ... P.IVA ... iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di CATANZARO con il numero ... incaricato in qualità di Perito Istruttore Demaniale per l'accertamento riportato all'oggetto relazione quanto segue:

PREMESSA

Il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 10383 del 20-07-2023 contiene i rilievi mossi sia alla Relazione Istruttoria redatta dallo scrivente che alla Delibera di Giunta Municipale del Comune di Lamezia ai fini della verifica della conformità alla normativa vigente in materia ed alla legittimità dell'iter procedimentale seguito.

In particolare, è stato evidenziato che:

- a) la Relazione di Accertamento Demaniale, redatta al fine di verificare la sussistenza del diritto di uso civico negli ambiti territoriali interessati, risulta carente e generica sotto il profilo storico, tecnico e giuridico.
- In particolare, l'esito dell'accertamento si basa essenzialmente sull'estrapolazione dei dati catastali riportati nell'elaborato "Fascicolo 1: Beni di uso civico", riportato come All. 5, facente parte di una verifica demaniale mai approvata dalla Regione Calabria.
- Inoltre, non è stata prodotta:



- l'elencazione degli accertamenti svolti ed alla documentazione acquisita;
- il riepilogo ed esame degli eventuali provvedimenti adottati precedentemente alla Legge 16 giugno 1927, n. 1766 dagli Stati preunitari;

Legge 16 giugno 1927, n. 1766 dagli Stati preunitari;

Civici successivamente al R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751;

- la graficizzazione dei dati rilevati, precedenti e successivi al R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751, sui vigenti fogli del Catasto Terreni;

- la verifica della corrispondenza catastale tra i dati dei cessati catasti con il vigente e l'individuazione delle eventuali anomalie riscontrate in fase di georeferenziazione;
- una relazione storico-documentale;
- una dettagliata analisi in cui risulta esplicitato in maniera chiara ed indefettibile qual è la qualificazione giuridica del diritto costitutivo dell'eventuale uso civico (origine, natura



e tipologia) sussistente sui terreni interessati (art. 3 della L. 168/2017) e senza precisare l'assegnazione della categoria degli stessi ai sensi dell'art. 11 della l. 16/06/1927 - N. 1766;

b) nelle conclusioni della relazione di accertamento demaniale il pid attesta che "Per quanto concerne l'intervento relativo alla realizzazione di un nuovo impianto mini idroelettrico denominato "Bagni a Caronte" non si riscontra essere presente alcun utilizzo diretto e/o uso dei terreni gravati da "usi civici". Per le stesse motivazioni ne deriva, pertanto, che non è prevista alcuna procedura di affrancazione e/o valutazione economica" senza precisare quale sia la normativa di riferimento ed eludendo il quesito dell'incarico ricevuto riguardante esclusivamente l'accertamento della sussistenza o meno del gravame dell'uso civico sulle particelle interessate;

Il medesimo Decreto conclude con la Ricusazione del Visto sulla Deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 05/05/2023.

Essendo stato evidenziato nei soprarportati rilievi che "in particolare, l'esito dell'accertamento si basa essenzialmente sull'extrapolazione dei dati catastali riportati nell'elaborato "Fascicolo 1: Beni di uso civico", riportato come All. 5, facente parte di una verifica demaniale mai approvata dalla Regione Calabria", conseguentemente il sottoscritto PID ha effettuato ulteriori e nuove ricerche finalizzate all'acquisizione degli Atti Demaniali, Sentenze, Ordinanze, Verbali, etc... presso:

- Archivio di Stato di Catanzaro;
 - Sezione di Archivio di Stato di Lamezia Terme;
 - Biblioteca Comunale Filippo De Nobili di Catanzaro;
 - Ufficio del Catasto di Catanzaro;
 - Archivio del Commissariato Usi Civici di Catanzaro.
- L'accertamento Demaniale è stato eseguito sulle aree/località/contrade sulle quali ricadono le seguenti particelle del Catasto Terreni del Comune di Lamezia Terme (Sezione B):
- **Foglio n. 37**
 - **particella n. 168**, bosco ceduo, classe 1, superficie ha. 0.94.90, R.D. €. 5,39, R.A. €. 2,94 in ditta a Vaccaro Maria, Giovanna e Antonio e Mastrotanni Carmine Pasquale, Vincenzo, Teresa, Caterina Rosa e Costantino Antonio;
 - **particella n. 259**, bosco ceduo, classe 1, superficie ha. 0.39.18, R.D. €. 2,23, R.A. €. 1,21 in ditta a Strangis Giuseppina;
 - **particella n. 260**, bosco ceduo, classe 1, superficie ha. 0.49.87, R.D. €. 2,83, R.A. €. 1,55 in ditta a Strangis Silvia e Maria;
 - **particella n. 299**, bosco ceduo, classe 1, superficie ha. 0.31.72, R.D. €. 1,80, R.A. €. 0,98 in ditta a Strangis Giuseppe;
 - **particella n. 300**, bosco ceduo, classe 1, superficie ha. 0.32.48, R.D. €. 1,85, R.A. €. 1,01 in ditta a Strangis Antonio;

2

- **Foglio n. 38**
 - **particella n. 81**, bosco ceduo, classe 1, superficie ha. 03.43.30, R.D. €. 19,50, R.A. €. 10,64 in ditta a Pullia Luigi;
 - **particella n. 197AA**, bosco, classe 1, superficie ha. 1.30.67, R.D. €. 7,42, R.A. €. 4,05 e **particella n. 197AB**, pascolo, classe 1, superficie ha. 0.00.73, R.D. €. 0,06, R.A. €. 0,04 in ditta a Rocca Filippo;
 - **particella n. 198**, bosco ceduo, classe 1, superficie ha. 0.22.40, R.D. €. 1,27, R.A. €. 0,69 in ditta a Folino Maria e Strangis Francesco, Giovanni, Alfredo, Costantino, Maria, Giuseppina Maria, Giuseppe e Nicola e Raso Felicia;
 - **particella n. 199AA**, bosco ceduo, classe 1, superficie ha. 0.05.65, R.D. €. 0.32, R.A. €. 0.18 e **particella n. 199AB**, pascolo, classe 1, superficie ha. 0.15.15, R.D. €. 1.17, R.A. €. 0.78 in ditta Strangis Giuseppina;
 - **particella n. 200**, bosco ceduo, classe 1, superficie ha. 0.34.90, R.D. €. 1,98, R.A. €. 1,08 in ditta a Folino Maria, Strangis Francesco, Giovanni, Alfredo, Costantino, Maria, Giuseppina Maria, Giuseppe e Nicola e Raso Felicia;
 - **particella n. 226**, bosco ceduo, classe 1, superficie ha. 0.33.30, R.D. €. 1,89, R.A. €. 1,03 in ditta a Rocca Rosanna Antonella, Natalina, Giovanna e Filippo;
 - **particella n. 236**, bosco ceduo, classe 1, superficie ha. 1.45.10, R.D. €. 8,24, R.A. €. 4,50 in ditta Rocca Pasqualina.

- **Foglio n. 46**
 - **particella n. 11**, bosco ceduo, classe 1, superficie ha. 53.98.60, R.D. €. 306,70, R.A. €. 167,29 in ditta a Comune di Lamezia Terme;
 - **particella n. 81**, pascolo cespugliato, classe 2, superficie ha. 1.55.80, R.D. €. 4,02, R.A. €. 2,41 in ditta a Comune di Sambiasse;
 - **particella n. 88**, pascolo cespugliato, classe 2, superficie ha. 2.25.00, R.D. €. 5,81, R.A. €. 3,49 in ditta a Comune di Sambiasse;
 - **particella n. 284** (ex 231), bosco allo, classe U, superficie ha. 15.08.43, R.D. €. 77,90, R.A. €. 46,74 in ditta a Comune di Lamezia Terme; la particella 284 è risultata derivante dal frazionamento della originaria particella 231 di mq. 158.060 che è stata frazionata nella particella n. 284 di mq. 150.843 e n. 285 di mq. 7.217.
- **Foglio n. 47**
 - **particella n. 3**, bosco ceduo, classe 2, superficie ha. 16.32.10, R.D. €. 75,86, R.A. €. 50,57 in ditta al Comune di Sambiasse;
 - **particella n. 5**, uliveto, classe 2, superficie ha. 0.53.40, R.D. €. 30,34, R.A. €. 19,31 in ditta a Ecosistem srl;

3

- *particella n. 9*, incolto sterile, superficie ha. 0.09,30 in ditta a Azienda di Stato per le Foreste Demaniali;
- *particella n. 31* in Catasto Terreni ente urbano di superficie ha. 0.01,40 ed in Catasto Fabbricati *particella n. 31 sub 1* in ditta a Ecosystem s.r.l.;
- *particella n. 35*, area fab dm, superficie ha. 0.01,76 in ditta a Saladino Elisabetta.;
- *Foglio n. 59*: aree del progetto definitivo interessate dall'alveo del Torrente Bagni, demanio idrico fluviale.;
- *Foglio n. 71*
- *particella n. 7*, ente urbano, superficie ha. 06,46,82.

La fase iniziale del lavoro è consistita nella Ricerca degli Atti Demaniali che sono necessari per la ricostruzione delle vicende demaniali che hanno interessato e si sono svolte nei singoli Comuni Calabresi a partire dal 1806 ed ha preso avvio necessariamente dalla individuazione, analisi e studio della documentazione demaniale relativa al Comune di Sambiasi.

Perché tale ricerca fosse possibile, è risultato necessario preliminarmente individuare sulla cartografia reperita (*Cartografia Storica: Carta delle Province Meridionali d'Italia 1862-1866 (All. n. 1), Carta Tecnica della Calabria in scala 1:10.000 redatta nel 1958 dall'I.G.M. (All. n. 2), i Fogli di Mappa di Impianto e Database Formaps e Ortofoto (All. n. 18)*) i toponimi caratterizzanti l'area oggetto di studio, non essendo, come è noto, gli Atti demaniali riferiti a terreni identificati catastalmente con foglio di mappa e particella, ma bensì ai toponimi.

Da tale individuazione su base cartografica è risultato che l'area oggetto di accertamento ricadente nei citati fogli del Catasto Terreni del Comune di Sambiasi è identificata dai seguenti toponimi: **Mitolo e Difesa/Trippagallizi**.

Lo scrivente, pertanto, si è recato presso l'Archivio di Stato di Catanzaro dove ha richiesto di potere visionare gli Atti Demaniali del Comune di Sambiasi, verificando che presso tale archivio gli Atti Demaniali non sono inventariati né ordinati in Buste e Fascicoli; da tale complessa, difficile ricerca, però, purtroppo poco è risultato circa la storia demaniale del Comune di Sambiasi ed in particolare dei toponimi che ci interessano.

Successivamente si è recato presso il Commissariato per gli Usi Civici di Catanzaro dove ha potuto consultare le cartelle contenente *gli Atti Demaniali del Comune di Sambiasi, la Relazione del Regio Assessore Demaniale Carlo Pinto ed il Regio Decreto Dichiarativo del 1928*; tali ricerche hanno comportato un grande impegno di tempo, di energie e di costi poiché è stato necessario tornare in diverse date.

Dallo studio dei numerosissimi atti demaniali è stato successivamente possibile ricostruire le vicende demaniali che hanno interessato il territorio del Comune di Sambiasi a partire dal 1806 e, quindi, elaborare una rinnovata Relazione di Accertamento Demaniale che, per

4

come richiesto dalla Regione, non "risulti carente e generica sotto il profilo storico, tecnico e giuridico".

RELAZIONE STORICO-DOCUMENTALE con riferimento a:

- *l'Elencazione degli Accertamenti svolti e della documentazione acquisita*
- *Riepilogo ed esame degli eventuali provvedimenti adottati precedentemente alla Legge 16 giugno 1927, n. 1766 dagli Stati preunitari;*
- *Riepilogo ed esame degli eventuali provvedimenti adottati dai Commissari agli Usi Civici successivamente al R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751;*

L'ex- Comune di Sambiasi (CZ) fa parte dell'attuale Comune di Lamezia Terme (Sezione B) che è nato dalla fusione dei territori degli originari Comuni di Nicastro, Sambiasi, Sant'Eufemia Lamezia ai sensi della Legge n. 6 del 4/01/68 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19/01/1968.

La storia delle vicende demaniali dell'ex- Comune di Sambiasi ed in particolare del Casale di Sambiasi, è di complessa ricostruzione; la maggior parte degli storici propende per la ipotesi che sorse e si sviluppò molto probabilmente intorno al Monastero Basiliano di San Biagio, dal X secolo in poi dove molte famiglie si stabilirono per coltivare i terreni conventuali originando un forte sviluppo demografico soprattutto nel XII secolo.

La terra di Sambiasi sarebbe stata infeudata da parte normanna ai Conti di Martirano della Casa Sanseverino, intorno a tale secolo per come lo storico E. Borrello nel suo libro "*Sambiasi – Storia della Città e del suo Territorio*" riporta richiamando il Candida-Gonzaga: "*La famiglia Sambiasi è una dimazione della casa Sanseverino e fu originata da Ruggero Sanseverino, figlio di Pietro, Signore di Martorano, il quale, ad evitare lo sdegno di Guglielmo il Malo, che perseguitava la sua casa, per avere Guglielmo Sanseverino contratto matrimonio senza il regio consenso, si rifugiò in Calabria, dove, dal feudo che ivi possedeva, si disse di Sambiasi, nome che fu perpetuato dai successori*" (testo consultato presso la Biblioteca Comunale di Catanzaro De Nobili).

Nel 1482 si formò la Contea di Nicastro ed il feudo di Sambiasi fu aggregato alla città di Nicastro con la quale condivise eventi storici di una certa importanza e della quale fu sempre identificato come un suo "Casale", solo nel 1808, in conseguenza delle disposizioni date dai Francesi, Sambiasi diventerà autonomo ed indipendente da Nicastro.

Il 2 agosto 1806 Giuseppe Bonaparte, Re di Napoli, promulgò la legge con cui veniva abolita la feudalità e l'1 settembre dello stesso anno fu ordinata la ripartizione dei territori feudali e lo scioglimento delle promiscuità esistenti fra le universitates e gli ex feudatari.

Al fine di giudicare insindacabilmente sulle liti conseguentemente insorte venne istituita con Decreto dell'11 dicembre 1807 la Commissione Feudale.

La Commissione emise importanti provvedimenti, circa il lametino e, quindi, relativamente ai Comuni di Nicastro, Sambiasi e Santa Eufemia Lamezia, dei quali lo scrivente ha analizzato esclusivamente quelli che hanno riguardato l'ex-Comune di Sambiasi, quale:

5

- La Sentenza della Commissione feudale del 24/08/1810 (All. n. 3) che dichiara il fondo Felicetta demanio universale di Sambiasse e demani ex feudali il fondo Trippagalizzi, le Terre della Differenza di Martirano in Sambiasse, i fondi Pullo e Fiumarella.

Le altre due sentenze individuate, emesse rispettivamente in data 8 marzo 1810 ed in data 13 agosto 1810, infatti, riguardano l'Università di Nicastro e Santa Eufemia.

In data 21 ottobre 1810, in esecuzione dei rescritti reali venivano stabiliti i "Regolamenti per gli Agenti Ripartitori", cioè dei funzionari incaricati della ripartizione dei demani e viene nominato quale Commissario del Re per la divisione dei demani il Sig. Angelo Masci che dal dicembre dello stesso anno è pronto ad avviare le operazioni demaniali alle quali parteciperà con l'emissione di diverse ordinanze. Il Signor Gaetano Giannattasio nel suo ruolo di Segretario Generale dell'Intendenza di Calabria Ultra, il quale emetterà numerose ordinanze in merito alla divisione dei demani della zona Iametina.

In particolare, in data 16 maggio 1811 il Commissario incaricato Giannattasio emette la seguente importante Ordinanza (All. n. 4), in merito alla Divisione dei Demani tra il Regio Demanio, la Mensa Vescovile di Nicastro e i Comuni di Sambiasse, Sant'Eufemia e Gizzeria, che si riporta quasi integralmente:

"Vista la sentenza della Commissione feudale del di 24 agosto tra il Comune di Sambiasse e il Regio Demanio, con la quale è stato abolito il diritto di esigere la quinta e mezza quinta sul Demanio Comunale la Felicetta, pagato per l'imanzi al Regio Demanio. Ed è stato dichiarato che i fondi detti il Bosco di Trippagalizzi secondo l'estensione portata nell'ultimo general catasto del 1746, le Terre della Differenza con Martirano, il territorio detto il Pullo e Fiumarella siano soggette a pieni commodi usi civili del Comune di Sambiasse anche per ragione di commercio tra loro, per quanto questi due ultimi son siti nel suo territorio.

Visto l'appuramento dei fatti del di 29 aprile tra i Sindaci, Deputati ed Esperti dei Comuni di Gizzeria, Sant'Eufemia e Sambiasse, con l'Esperto ancora per parte del Regio Demanio e della Mensa Vescovile di Nicastro, onde appare che il territorio detto Pullo appartenente al Regio Demanio, è soggetto ugualmente agli usi civili di legnare e di pascere dei cittadini di Sambiasse, Sant'Eufemia e Gizzeria.

Che il territorio detto "le Comuni" appartenente tanto al Regio Demanio che alli Mensa Vescovile di Nicastro, è soggetto anche promiscuamente agli usi civili dei cittadini di detti Comuni, di pascere, legnare al morto e raccogliere le ghiande.

Che il fondo detto Fiumarella è soggetto anche promiscuamente agli usi civili di legnare al morto e di pascere.

Che il bosco Amatiello appartenente al Regio Demanio è soggetto agli usi civili dei cittadini di Sant'Eufemia e Gizzeria di pascere e legnare indistintamente menochè negli alberi fruttiferi, e di raccogliere le ghiande e che i cittadini di Sambiasse vi esercitano il solo diritto di legnare al morto e per istrumenti rurali.

6

Visto l'appuramento dei fatti e l'atto di conciliazione del di primo maggio 1811, fatto tra l'Avvocato del possessore dell'Abbadia de' 40 Martiri e il Sindaco e Deputati del Comune di Sambiasse, col quale le parti suddette hanno convenuto per la metà della proprietà a beneficio del Comune in compenso degli usi civili del pascere, legnare al morto e raccogliere il frutto dei castagni, esercitati dai cittadini di Sambiasse sul demanio Ecclesiastico detto il Mitoio nella parte castagnata e di pascere e di legnare solamente nella parte arborata di cerri e di querce.

Visto l'appuramento dei fatti del primo maggio dal quale consta che i territori detti Val Ricciardo ed Acqua degli Auzani, sono occupati dai cittadini di Martirano che vi coltivano le terre ad uso di semina. E che il fondo detto Serrone, appartenente al R. Demanio, è soggetto agli usi civili dei cittadini di Sambiasse di pascere, di legnare ed al diritto detto dello sbarro, cioè di raccogliere le ghiande dopo il 25 dicembre: e che i fondi ex feudali appartenenti alla Mensa Vescovile di Nicastro e al R. Demanio, siti nel tenimento di S. Sidero, Coscia, S. Pleri e Pezzarotondella, Palazzo, Marinella, Campo, Bonio, Sorbello, Urno, S. Mira, Piano della Legname, S. Ermi, Costa di Parrotta, Aria di Oliverio, sono soggetti all'uso del pascolo nelle terre aratorie e nelle terre frattose all'uso ancora di legnare;

Che il fondo detto Communelle è soggetto ancora all'uso del pascolo, mentre secondo il Catasto Generale è riportato in comune tra il Vescovo e l'Università di Sambiasse.

E che oltre i suddetti fondi la Mensa Vescovile ne ha censiti altri detti Falso Compare, Piraina, Sornaracche, Gabella Grande e Profico, anche siti nella stessa continenza dei fondi ex feudali di S. Sidero, dell'estensione di moggia 116.

Vista la verifica degli Esperti dalla quale appare che i fondi detti pubblici di Muzzari, di Cozzo e di Pietrantonio o Ceramido, di Carbonara, di Buocola e di Pantanella sono parte frattose e parte aratorie.

Vista la deliberazione decurionale e la determinazione presa su di essa nel di 3 maggio, colla quale è stato stabilito un canone per le terre di Demanio Comunale occupate dai cittadini, e migliorate con delle piantagioni e su le piccole porzioni adiacenti, giusta il notamento contenuto in detta deliberazione.

Considerando che gli usi civili del Comune di Sambiasse sulla Fiumarella e sul Pullo non possono essere ampliati a norma della sentenza della Commissione feudale, perchè son siti fuori del suo territorio e che perciò debbono essere conservati secondo qual sono attualmente esistenti.

Considerando che gli usi di pascere e legnare che esercitano i cittadini di Sambiasse, S. Eufemia e Gizzeria, nei fondi Pullo e Fiumarella, appartengono agli usi di prima classe.

Considerando che gli usi civili de' Comuni di Gizzeria, S. Eufemia e Sambiasse sul fondo detto il Comune sono di seconda e terza classe.

Considerando che i commodi e pieni usi civili anche per ragioni di commercio fra loro accordati ai cittadini di Sambiasse sul territorio detto Trippagalizzi debbano reputarsi di seconda classe.

7

Considerando che le terre della Differenza di Martirano, dichiarate dalla Commissione demanio ex feudale soggette ai pieni e commodi usi civili dei cittadini di Sambiasse, sono quelle che si chiamano Valle Riccardo ed Acqua degli Auzani e trovansi occupate ad uso di semina da cittadini di Martirano e Conflenti della Calabria citeriore.

Considerando che gli usi civili di legnare e pascere e di raccogliere le ghiande dopo lo sbarro nel territorio detto Serrone sono di prima classe.

Considerando che l'uso del pascolo nelle parti aratorie e quello di pascolo ed allegrare nei luoghi frattosi ne' locali denominati Coscia, S. Pieri, Pezzarotondella, Palazzo, Marinella, Campio, Bonio, Sorbello, Urno, S. Mina, Piano della Legname, S. Ermi, Costa di Parrotta ed Aria di Oliverio sono da reputarsi fra gli usi di prima classe.

Considerando che i fondi censiti sono imputabili in divisione.

Considerando che sebbene nel Catasto Generale il fondo Comunale è professato dall'Università in comune con la Mensa Vescovile, pure gli usi attuali in favore degli abitanti di Sambiasse di pascere e legnare al secco sono da riputarsi di prima classe, che l'estensione di questi fondi tra culti ed incolti secondo le verifiche è di moggia 795 e che i fondi detti Coscia, Pezzarotondella e Palazzo sono più prossimi all'abitato e formano l'estensione di moggia 170, e sono tenuti in miglior coltura.

Considerando che la Mensa Vescovile messa in mora non ha documentato la qualità dei fondi legittimamente riserbata nel territorio detto Spartivento.

Considerando che la conciliazione delle parti che han convenuto per la metà della proprietà in favore del Comune del fondo denominato Mitio, appartenente alla Badia de' Quaranta Martiri nella parte più commoda ai cittadini e più prossima all'abitato è uniforme alle Reali Istruzioni.

Considerando che le terre Comunali delle Ceramido, Cozzo, Carbonara, Mezzari, Piano delle Carozze e Bucolia sono in gran parte coltivabili e che i possessori delle terre migliorate e piccole porzioni adiacenti aratorie e frattose dei Demani Comunali detti Muzzari, Carbonara, Erlicà, Ceramido, Pantanella e Bucolia sono state sottoposte ad un canone proporzionato a valore delle terre medesime.

Intesi più volte gli Esperti e le Parti

ORDINA che salve le provvidenze sul Bosco Amateello, il fondo detto Pullo per la parte boscosa e frattosa e la Fiumarella siano divisi per tre quarte parti in piena ed assoluta proprietà del R. Demanio e per l'altra quarta parte a beneficio dei Comuni di S. Eufemia e Gizzeria.

ORDINA che il fondo detto Comune sia diviso per una metà a beneficio del R. Demanio e della Mensa Vescovile di Nicastro, e per l'altra metà in favore dei Comuni di Sambiasse, S. Eufemia e Gizzeria di accantonarsi nella parte più commoda dei cittadini di Sambiasse.

ORDINA che il fondo detto Trippagalizzi sia diviso per una metà in piena ed assoluta proprietà del R. Demanio e per l'altra metà a favore del Comune di Sambiasse.

ORDINA che le terre dette Valle Ricciardi e Acqua degli Auzani, ferme le colonie nelle parti occupate dai cittadini di Martorano o di Conflenti, siano divise per una metà a beneficio del Comune di Sambiasse e per l'altra metà in piena ed assoluta proprietà del R. Demanio.

ORDINA che il fondo detto Serrone sia diviso per tre quarte parti a beneficio del R. Demanio e per l'altra quarta parte in favore del Comune di Sambiasse, nella parte più vicina all'abitato e più commoda ai cittadini.

ORDINA che i fondi Coscia, S. Pieri, Pezzarotondella e Palazzo siano di assoluta proprietà del Comune di Sambiasse in compenso della quarta parte e gli altri detti Comunella, Marinella, Campio, Bonio, Sorbello, Urno, S. Mina, Piano della Legname, S. Ermi, Costa di Parrotta, Aria di Oliverio, Falso Compare, Piraina, Scornavacche, Gabella Grande e Profico restino secondo lo stato dell'attuale possesso in piena ed assoluta proprietà del R. Demanio e della Mensa Vescovile di Nicastro, salve le ragioni del Comune presso il Giudice ordinario competente pel doppio oltre la quarta parte imputata in divisione sul fondo denominato Comunella.

ORDINA che il fondo Spartivento sia diviso per tre quarte parti a beneficio della Mensa Vescovile di Nicastro e per l'altra quarta parte a favore del Comune di Sambiasse nella parte più commoda ai cittadini.

ORDINA che il Mitio sia diviso per una metà a beneficio del Comune di Sambiasse nella parte più comoda ai cittadini e più prossima all'abitato, e per l'altra metà in piena ed assoluta proprietà dell'Abbadia de' Quaranta Martiri.

ORDINA che, salve le provvidenze su la Felicetta, le terre coltivabili dei Demani Comunali denominati Ceramido, Cozzo, Carbonara, Muzzari, Piano delle Carozze e Bucolia siano divise tra i cittadini e che i possessori dei demani descritti nel sottonotato allistamento e secondo l'estensione ivi annotata siano conservati nel possesso e considerati come proprietari particolari, col peso solo del canone a beneficio del Comune.

Nicastro, 16 maggio 1811.

Il Segretario Generale dell'Intendenza di Calabria Ultra: G. Giannattasio.

In data **19 maggio 1811**, sempre dal Giannattasio, viene emessa da Nicastro un'altra ordinanza, relativa ai fondi Pullo, Comune e Fiumarella, nella quale si legge "Vista l'ordinanza del di 16 maggio nella divisione de' demani tra i Comuni di Sambiasse, Gizzeria e S. Eufemia col R. Demanio e la Mensa Vescovile di Nicastro, dalla quale appare che ai suddetti Comuni è stato rimputato una quarta parte in proprietà dei demani detti Pullo e Fiumarella e la metà del fondo detto Comune in compenso de' loro usi civili.

Visto lo stato degli abitanti.

Considerando le circostanze locali, le qualità dei fondi, e le proporzioni che hanno le dette porzioni e numero degli abitanti de' rispettivi Comuni.

Intese le Parti e gli Esperti.

ORDINA che sciolta ogni promiscuità di usi, il quarto imputato del Pullo resti in piena ed assoluta proprietà del Comune e Santa Eufemia e Gizzeria, e la metà valutata per gli usi civici sul fondo detto Comune, e la quarta parte sulla Fiumarella resi di assoluto diritto del Comune di Sambiasse, di accantonarsi nella parte più vicina ai rispettivi Comuni, servate in tutte le forme dell'ordinanza del 16 maggio.

In data **2 giugno 1811** con altra ordinanza viene assegnato al Comune di Sambiasse un quarto del fondo boscoso detto **Crozzano ed in data 11 luglio 1811** il **Commissario del Re, Angelo Masci, approva le varie soparioritate ordinanze emesse dal Giannattasio**. La Commissione per la divisione dei demani per la Calabria Ultra cessò le sue funzioni con il finire dell'anno 1811 e, le operazioni da essa iniziate, proseguirono a cura dell'Intendente, che coordinava il lavoro degli "Agenti Ripartitori" e dei "Suddelegati", come si legge in una Circolare del 2 gennaio 1812 dove tra l'altro viene espressamente sancito: *Debbo io però dichiarare, che i Demani divisi son sagre proprietà, e guai a coloro di qualunque condizione sieno, che osino togliere un palmo solo di terreno di ciò che è stato aggiudicato ai Comuni in compenso degli attuali, o primitivi loro diritti.*

Il lavoro di ripartizione dei demani si rivelò ben presto difficoltoso a causa delle opposizioni degli ex feudatari poco contrastate nella maggior parte dei casi dagli amministratori locali tanto che, in varie occasioni, è risultato necessario sollecitare i Comuni ed i funzionari regi allo svolgimento delle operazioni (*Circolari dell'Intendente rivolta ai Sindaci del 5 e del 9 gennaio 1812*).

In data **12 dicembre 1816**, viene emanata la "Legge sull'Amministrazione Civile" con la quale, presso il Regno di Napoli viene riconfermato il principio della inalienabilità ed imprescrittibilità dei demani; viene anche dichiarata "abusiva e improduttiva di diritti od effetti ogni occupazione ed ogni alienazione illegittima a qualunque epoca rimontasse", si introduce il principio della "reintegra amministrativa" delle terre usurpate; si conferisce agli Intendenti il potere di decidere sulle controversie sorte in merito.

In data **1 luglio 1850**, dall'Intendente della Calabria Ulteriore Seconda, vengono emanate le "Istruzioni" ai Delegati, per la suddivisione dei demani e poiché la suddivisione delle terre tra i cittadini continua a rivelarsi operazione lunga e complessa, nel frattempo che vengano esperite tutte le operazioni necessarie, in data **18 maggio 1853**, viene emanato un Real Rescritto che contiene norme transitorie per l'utilizzo dei beni assegnati ai comuni e l'esazione dei canoni sopra agli utenti, da assegnarsi nella misura di un terzo a favore dei Comuni e di due terzi a favore del demanio.

Nel **1900** il Regio Assessore Demaniale, Avvocato C. Pinto, nella sua "Relazione intorno allo stato dei Demani Comunali in Provincia di Cosenza-Catanzaro e Reggio Calabria" redige una sintesi della situazione in cui versano i demani di tutti i comuni calabresi, riassumendo sinteticamente anche le vicende storiche che hanno portato alla formazione dei demani e le operazioni su questi fino ad allora compiute e conosciute (**All. n. 7**); per quanto riguarda il Comune di Sambiasse testualmente scrive: (...) *Il Comune dovrebbe*

possedere in demani liberi altri ettari 658 circa, ma ne possiede invece di meno, le usurpazioni infatti sono immense e non si sa perché non si sia ancora provveduto".

Il tema degli usi civici, superate le vicende della prima guerra mondiale, ritorna di interesse pubblico ed i Comuni si apprestano a quantificare e verificare le terre di uso civico sulle quali nel frattempo avevano operato molte usurpazioni; anche il Comune di Sambiasse effettua tali verifiche e così, in un **Verbale del 20 agosto 1921** redatto dal geometra comunale, incaricato della verifica dei fondi comunali si legge: "(...) Le più spudorate usurpazioni si trovano al fondo Comuni, in esso trovansi usurpazioni di parecchie tomolate di terreno per quasi tutta la periferia del latifondo, ed indebite appropriazioni all'interno di esso, senza alcuna aderenza, costruendovi anco delle case d'abitazione (...) Siamo passati al **fondo Falde di Sant'Elia** dove abbiamo trovato che in prossimità al fondo Trazza (...) sono state commesse delle usurpazioni di terreno e costruite delle case di abitazione (...) Nel fondo **Mitio** contrada **Acquafredda** sono stati occupati diversi suoli di case già edificate ed edificandi

Il **16 giugno 1927** viene emanata la **Legge n. 1766** (conversione del R.D. n.751 del 22.08.1924 citato) ed il **26 febbraio 1928** viene pubblicato il relativo **Regolamento attuativo n. 332** del 26 febbraio 1928.

In successiva data del **19 marzo 1928** il Regio Commissario per gli Usi Civici della Calabria, emette il Decreto Dichiarativo per il Comune di Sambiasse che testualmente riporta: "*Visto che a favore della popolazione di detto Comune (Nicastro, Sambiasse, Gizzeria e S. Eufemia) si esercitano o si pretendono esercitare diritti di uso civico di semina, pascolo, legnatico, raccolta di ghiande e castagne, estrazione di minerali e simili, da far valere a norma di legge, sui terreni in appresso indicati, di proprietà privata, o ex feudali, od ecclesiastici: Felicetta, Timpagallizzi, Differenza di Martirano, Gulo, Fiumarella, Foresta Crozzari, Vallericiardo, Acqua degli Auzani, Serrone, Spartivento, Mitio, Cascia, S. Pieri, Pezzariondella, Palazzo, Cornuni, Muzzari, Timponerrosso, Pietrantonio, Ceramido, Carbonara, Vocella, Pantanello, Piano delle Carrozze, Coscia, Mitio o Falde di S. Elia, S. Maria o Trovato, Arnatello (...) decretata il Sig. Ing. Pali Aldo è nominato istruttore (...)"* (**All. n. 14**).

Considerato che occorre provvedere alla sistemazione delle terre demaniali, nei suddetti decreti agli istruttori viene affidato l'incarico "di compiere le ricerche, e raccogliere gli elementi per l'accertamento dei diritti di uso civico innanzi censali, esercitati o pretesi dalla popolazione (...) e di accertare pure le illegittime occupazioni commesse in danno dei piani di massima e ripartizione dei demani comunali".

In data **25 marzo 1930** il Regio Commissario agli Usi Civici nomina l'Ing. E. Minnicelli istruttore-perito demaniale per il Comune di Sambiasse che inizia le operazioni di sistemazione demaniale a partire dal fondo **Crozzano**, interessato da una lunga controversia, per il quale deposita nello stesso anno la relazione istruttoria.

Il secondo grande conflitto rallenta le operazioni di sistemazione demaniale e così solo nel 1942 si ha un'importante legittimazione di terreni demaniali posti allora in Comune di Sambiasse. Infatti, in data 18 giugno 1942 il Commissario agli Usi Civici emette l'Ordinanza di Legittimazione che interessa i fondi demaniali detti "Comuni, Mitoio e Li Comuni", secondo le proposte di sistemazione elaborate nel 1938 dall'istruttore incaricato Ing. Minnicelli, per le ditte che presentarono la relativa istanza (All. n. 15); la legittimazione riguardò infatti solo 90 delle 320 ditte presenti nella relazione del perito, per complessivi 116.53,83 ettari di terreno, come sancito dalla Sovrana approvazione emessa con R.D. del 5 settembre 1942. Successivamente, fu disposta la legittimazione per altri 78.71,58 ettari in capo a 177 ditte, con Ordinanza Commissariale del 25 luglio 1949, sancita dal R.D. emesso in data 8 settembre 1949.

Sempre relativamente al Demanio Mitoio è da registrare che i contadini delle contrade Miglierina, Acquafredda e Cantarella, iniziarono nell'aprile del 1948 ad occupare altre porzioni del demanio Mitoio del Comune di Sambiasse per metterle a coltura.

Tanto è che in data **1 gennaio 1962**, l'Amministrazione di Sambiasse incarica il Geometra Diippolito di verificare lo stato di tali demani.

Nell'anno 1978 l'ing. L. Cardamone elabora una mappa del Demanio Mitoio sulla quale vengono riportati i possessi legittimi ed illegittimi (All. n. 16), e successivamente **nell'anno 1981** viene nominato il Dott. Reitano Pandullo, agronomo, quale Consulente Tecnico d'Ufficio del Commissariato Usi Civici di Catanzaro per verifica della Relazione sul demanio Mitoio resa dal Dott. Ing. Luigi Cardamone (All. n. 17).

RISULTATI dell'ACCERTAMENTO DEMANIALE

L'analisi dei soprariportati Atti Demaniali depositati presso l'Archivio del Commissariato Usi Civici di Catanzaro e presso gli altri archivi indicati ha consentito la ricostruzione della storia demaniale delle particelle di cui al presente accertamento differenziata per il **Demanio Mitoio** e per il Demanio *Difesa/Tripagallizzi*.

DEMANIO MITOIO

Nella Relazione dell'Ing. Minnicelli (All. n. 15) degli anni '30 "Operazione di sistemazione dei demani: Comune-Mitoio e Li Comuni" si legge relativamente al Demanio Mitoio: "questo demanio è di natura ex ecclesiastica. Esso fu oggetto dell'Ordinanza Giannattasio del 16 maggio 1811".

Dallo studio del testo dell'**Ordinanza del 16 maggio 1811** si legge nelle conclusioni che "visto l'appuramento dei fatti, e l'atto di conciliazione del di primo maggio 1811, fatto tra l'Avvocato del possessore della Badia de' Quaranta Martiri e il Sindaco e Deputati del Comune di Sambiasse, col le parti suddette hanno convenuto per la metà della proprietà a beneficio del Comune, in compenso degli usi civici di pascere legnare al morto e raccogliere il frutto delle castagne, esercitati dai cittadini di Sambiasse sul demanio ecclesiastico detto il

Mitoio nella parte castagneta e di pascere e legnare solamente nella parte alberata di querce".

Cioè, il Demanio Mitoio è stato diviso per una metà a beneficio del Comune di Sambiasse nella parte più comoda ai cittadini e più prossima all'abitato, e per l'altra metà in piena ed assoluta proprietà dell'Abbadia de' Quaranta Martiri.

La predetta Ordinanza Giannattasio del 16 maggio 1811 fu approvata dal Commissario del Re per la divisione dei demani Cav. Angelo Masci con dichiarazione apposta in calce all'Ordinanza medesima, sotto la data dell'11 luglio 1811 e venne mandata in esecuzione. Proseguendo nella lettura della Relazione dell'ing. Minnicelli, è possibile apprendere quali siano i relativi confini: "... non è stato difficile potere identificare l'intera zona del demanio assegnata al Comune, essendo i confini costituiti da limiti naturali inalterabili. Detti a nord confina con la restante parte del demanio assegnata alla Badia dei SS. Quaranta Martiri, dalla quale resta diviso a mezzo del Burrone Carraraso (n.d.s. fosso Minutilia); ad ovest in parte confina col demanio "Comune", già precedentemente descritto, ed in parte col demanio universale "li Comuni"; ad est col torrente Bagni, ed a sud con alcune proprietà private ed allodiali di cui si dirà in seguito e che data la configurazione dei luoghi mi è risultato che non hanno sconfinato in danno del demanio. Identificato il demanio nei suoi confini esterni ha rilevato i possessi privati in esso esistenti, giusto il disposto dell'art. 29 del regolamento 26 - 2 - 1928 n. 332. Ho identificato quindi le zone allodiali, divenute tali in forza all'ordinanza di legittimazione del 26 febbraio 1867, sanzionata col Regio Decreto 2 maggio 1867. Tali possessi sono distinti in planimetria con colorazione verde. Esclusi tali possessi legittimi, tutti gli altri possessi privati sono arbitrarie occupazioni, ricadenti nella sfera degli articoli 9 e 10 della legge 16 giugno 1927 n. 1766".

Nel "Verbale di Misurazione e circoscrizione e dello stato del Bosco Li Comuni del Comune di S. Biase, formato ai termini dell'articolo 32 della legge de' 21 agosto 1826 in forma statistica" della Direzione Generale de' Ponti e strade e dell'Acque e Foreste e della Caccia del 16 marzo 1844 - nel quale è stata effettuata anche la verifica dello stato geologico e amministrativo di tutti i BOSCHI del Comune di Sambiasse in seguito di disposizione del Signor Intendente della provincia medesima, è riportato testualmente circa il Bosco Mitoio rispetto la posizione del Bosco Li Comuni: "Dalla parte infime di Setteirione il bosco detto il Mitoio, alla distanza di circa passi 150 e palmi 900, appartenente alla Badia de' SS. Quaranta Martiri dell'estensione di tompi locali 400 circa di moggia legali 1383,8400, coperto di castagni, pochi cerri, e querce, nel numero di 13 circa a tomolata e di 3 a 4 per ogni moggia legale" (All. n. 5, pag. 4).

Una volta stabiliti i confini del demanio Mitoio e preso atto che il Demanio Mitoio è stato diviso per una metà a beneficio del Comune di Sambiasse nella parte più comoda ai cittadini e più prossima all'abitato, e per l'altra metà in piena ed assoluta proprietà dell'Abbadia de' Quaranta Martiri è stato possibile operare un attento confronto tra la confinazione/perimetrazione del demanio stesso e la posizione delle particelle

catastali oggetto di accertamento, i risultati del quale confronto vengono di seguito illustrati nel paragrafo *"Conclusioni"*.

DEMANIO TRIPPAGALLIZZI/DIFESA

Con Sentenza 24 maggio 1810 si dichiara che il Demanio Difesa/Trippagallizzi è un demanio ex feudale.

Nella **Ordinanza Giannattasio del 16 maggio 1811** si legge: **"ORDINA che il fondo detto Trippagallizzi sia diviso per una metà in piena ed assoluta proprietà del R. Demanio e per l'altra metà a favore del Comune di Sambiasse"**.

Nel sopraccitato *"Verbale di Misurazione e circoscrizione e dello stato del Bosco Li Comuni del Comune di S. Biase, formato ai termini dell'articolo 32 della legge de' 21 agosto 1826 in forma statistica"* della Direzione Generale de' Ponti e strade e dell'Acque e Foreste e della Caccia del **16 marzo 1844** è riportato testualmente circa il Bosco Difesa/Trippagallizzi, rispetto la posizione del Bosco Li Comuni: *"Dalla parte di Oriente il bosco Trippagallizzi, o difesa alla distanza di miglio uno, appartenente pur'anche al Comune di S. Biase, dell'estensione di tomolate consuetudinarie 212 4/8, pari a moggia legali 375,1650, coperto di querce, cerri, pochi castagni, ed elci, nel numero di 9 a tomolata e di tre per ogni moggia legale"* (All. n. 5 pag. 4).

Nei Verbali di Cessione amichevole per espropriazioni relativi ai lavori di sistemazione forestale del Torrente Bagni e suoi affluenti posti nel Comune di Sambiasse (ispezione forestale di Calanzaro – Ispektorato Superiore del Genio Civile del Compartimento delle Calabrie del 4 maggio 1908", e più precisamente nei due quadri in esso presenti, sono riportate le indicazioni riguardanti lo stabile espropriato e la relativa indennità sul Fondo Mitolo e sul Fondo Difesa/Trippagallizzi, nonché i relativi confini.

I confini del Demanio Difesa/Trippagallizzi sono riportati al Quadro A n. 2 e n. 3 (All. n. 8).

I confini del Demanio Mitolo sono riportati al Quadro A n. 4 ed al Quadro B n. 3; entrambi i demani confinano con il Torrente Bagni.

Relativamente, inoltre, al Demanio Mitolo ed al Demanio Difesa/Trippagallizzi (All. n. 6) sono stati acquisiti anche n. 2 atti demaniali *"Stato delle Suddivisioni dei Demani ordinanzate dal 1838 o precedentemente, e rettifiche o eseguite da detta epoca in qua del 15 ottobre 1844"* e lo *"Stato dei fondi, Comunali, ex feudali, ed ecclesiastici divisi tra i cittadini di Sambiasse specificando quelli divisi e indivisi"* a firma del Sindaco Grasso, nei quali non compaiono nel primo documento né il Demanio Mitolo né il Demanio Difesa/Trippagallizzi, e compaiono solo nel secondo documento Mitolo e Trippagallizzi come *"indivisi"*.

Prima di esplicitare in sintesi le Conclusioni della presente Istruttoria Demaniale risulta utile illustrare una serie di fatti e circostanze che avrebbero potuto comportare e implicare la cancellazione del vincolo di uso civico sulle aree oggetto di accertamento.

Più precisamente, si fa riferimento al fatto che il Comune di Sambiasse ai primi del 1900 - stanco di pagare le spese di manutenzione dei boschi e della fondriera in una difficile

14

situazione di bilancio e di igiene pubblica dell'abitato, e preso atto che le occupazioni sul Demanio Mitolo e Difesa/Trippagallizzi dilagavano senza controllo alcuno, anche con tagli indiscriminati che concorrevano alle formazioni di frane e, quindi al dissesto idrogeologico, nonché all'impaludamento dei territori a valle - decise di utilizzare la legge sulla Bonifica del 22 marzo 1900 n. 125 per la realizzazione dei Lavori di Sistemazione forestale del Torrente Bagni e suoi affluenti posti nel Comune di Sambiasse su ha. 172.97.84 che prevedeva le Espropriazioni con Verbali di Cessione amichevole (All. n. 8, pag. 1, 2, 3 e 4).

La conclusione del procedimento avvenne con il Regio Decreto del Re d'Italia del 19 luglio 1908 ed agli atti risultano annesse corrispondenze del Prefetto, Sottoprefetto di Nicastro, Ispettore del Genio Civile di Calanzaro e Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio di Nicastro: **tale decreto proscioglieva dal vincolo demaniale i terreni espropriati con relativo indennizzo (All. n. 9 pag. 1, 2, 3 e 4).**

Contemporaneamente il **Ministro segnalò, però, l'entrata in vigore della Legge del 9 luglio 1908 n. 445 che con l'art. n. 61, in luogo delle espropriazioni, esigeva la cessione temporanea delle terre necessarie alla bonifica**; al Regio Decreto del 9 luglio 1908, venne, perciò, a mancare la sua ragione di essere, sostanziano di fatto l'inapplicabilità della precedente legge n. 125/1900 (All. n. 10, pag. 1 e 2); pertanto, le parti (*Intendenza di Finanza e Comune di Sambiasse*) vengono invitate ad accordarsi circa la cessione temporanea e la corrisposta annua a favore del Comune di Sambiasse, e trasmettere il nuovo contratto (All. n. 10, pag. 2).

Anche il Prefetto effettua medesima comunicazione in data 16 dicembre 1908 e 7 gennaio 1909 (All. n. 11, pag. 1) ed in data 16 giugno 1910 è da registrare la cessione di Mitolo per l'impianto di un grande vivaio forestale con relativa Delibera del Consiglio Comunale del 21 novembre 1909 (All. n. 12, pag. 1 e 2).

Nel giugno del 1924 viene concretizzata la Cessione dei Demani Comunali Olivella, Mitolo, Difesa e Comuni all'Istituto Vittorio Emanuele III costituito per il credito agrario nelle Calabrie (All. n. 13, pag. 1).

Le vicende sopra illustrate si sono concluse per come viene indicato dal Perito Pandullo che ne fornisce nella sua Relazione una perimetrazione della *"continenza occupata dalla Azienda Forestale dello Stato per il Rimboscimento"* (All. n. 17, pag. 1).

CONCLUSIONI

Tanto premesso, lo scrivente dalla disamina dei numerosissimi Atti Demaniali di natura sia tecnico-amministrativa che giuridica, vagliati soprattutto dopo aver correttamente stabilito le relazioni che intercorrono tra la posizione delle aree oggetto di accertamento e quelle descritte e rappresentate in tale documentazione archivistica anche con l'ausilio di mappe storiche ed acquisiti presso l'Archivio di Stato di Calanzaro, la Sezione dell'Archivio di Stato di Lamazia Terme, la Biblioteca Comunale De Nobili di Calanzaro, l'Ufficio del Catasto di

15

Catanzaro e l'Archivio Storico del Commissariato Usi Civici di Catanzaro conclude affermando che:

a) Dal confronto tra la perimetrazione del demanio Mitoio a nord e la posizione delle particelle catastali oggetto di accertamento e ricadenti nei fogli di mappa n. 37 e n. 38 si desume che tali particelle ricadono all'esterno della confinazione/perimetrazione nord sopra riportata (*Burrone Carraroso, Fosso Minutilia, vedi anche Att. n. 76*), e, cioè nella parte più lontana dell'abitato in piena ed assoluta proprietà dell'Abbadia de' Quaranta Mariti;

b) Dal confronto tra la confinazione/perimetrazione del demanio Mitoio a nord, a sud, ad est ed a ovest e la posizione delle particelle catastali oggetto di accertamento e ricadenti nei fogli di mappa n. 46 e n. 59 si desume che tali particelle ricadono all'interno della confinazione/perimetrazione sopra riportata, nella parte "più comoda ai cittadini e più prossima all'abitato" ed assegnata al Comune di Sambiasi (*vedi anche Att. n. 76*);

c) Dal confronto tra la perimetrazione del demanio Mitoio a sud, così come delineato nella Relazione dell'Ing. Minnicelli che scrive: "Il Mitoio confina a sud con alcune proprietà private ed allodiali....." e la posizione delle particelle catastali oggetto di accertamento e ricadenti nel foglio di mappa n. 71 si desume che tali particelle ricadono all'esterno della perimetrazione/confinazione, sostanzialmente il confine sopra riportato e già all'epoca definite private ed allodiali (*vedi anche Att. n. 76 e Relazione e Mappe del C. T. U. Pandullo, Att. n. 17 e n. 18*);

d) Dal confronto tra la confinazione/perimetrazione del demanio Disesa/Trippagalizzi e la posizione delle particelle catastali oggetto di accertamento e ricadenti nel foglio di mappa n. 47 si desume che alcune particelle ricadono all'interno della confinazione/perimetrazione di Trippagalizzi assegnata al Regio Demanio o al Comune di Sambiasi ed altre risultano di natura privata (*per come nelle successive conclusioni dettagliatamente precisato*).

Più in dettaglio:

- le particelle oggetto di accertamento e catastalmente identificate nel Catasto Terreni del Comune di Lamezia Terme – Sez. B (ex-Comune di Sambiasi) ai:
 - Foglio n. 37
 - *particella n. 168*, bosco ceduo, classe 1, superficie ha. 0,94,90, R.D. € 5,39, R.A. € 2,94 in ditta a Vaccaro Maria, Giovanna e Antonio e Mastroianni Carmine Pasquale, Vincenzo, Teresa, Caterina Rosa e Costantino Antonio;
 - *particella n. 259*, bosco ceduo, classe 1, superficie ha. 0,39,18, R.D. € 2,23, R.A. € 1,21 in ditta a Strangis Giuseppina;
 - *particella n. 260*, bosco ceduo, classe 1, superficie ha. 0,49,87, R.D. € 2,83, R.A. € 1,55 in ditta a Strangis Silvia e Maria;

- *particella n. 299*, bosco ceduo, classe 1, superficie ha. 0,31,72, R.D. € 1,80, R.A. € 0,98 in ditta a Strangis Giuseppe;
- *particella n. 300*, bosco ceduo, classe 1, superficie ha. 0,32,48, R.D. € 1,85, R.A. € 1,01 in ditta a Strangis Antonio
- **RISULTANO di natura giuridica PRIVATA e non sono assoggettate al vincolo degli usi civici;**

le particelle oggetto di accertamento e catastalmente identificate nel Catasto Terreni del Comune di Lamezia Terme – Sez. B (ex-Comune di Sambiasi) ai:

- Foglio n. 38,
 - *particella n. 81*, bosco ceduo, classe 1, superficie ha. 03,43,30, R.D. € 19,50, R.A. € 10,64 in ditta a Pullia Luigi;
 - *particella n. 197AA*, bosco, classe 1, superficie ha. 1,30,67, R.D. € 7,42, R.A. € 4,05 e *particella n. 197AB*, pascolo, classe 1, superficie ha. 0,00,73, R.D. € 0,06, R.A. € 0,04 in ditta a Rocca Filippo;
 - *particella n. 198*, bosco ceduo, classe 1, superficie ha. 0,22,40, R.D. € 1,27, R.A. € 0,69 in ditta a Folino Maria e Strangis Francesco, Giovanni, Alfredo, Costantino, Maria, Giuseppina Maria, Giuseppe e Nicola e Raso Felicia;
 - *particella n. 199AA*, bosco ceduo, classe 1, superficie ha. 0,05,65, R.D. € 0,32, R.A. € 0,18 e *particella n. 199AB*, pascolo, classe 1, superficie ha. 0,15,15, R.D. € 1,17, R.A. € 0,78 in ditta Strangis Giuseppina;
 - *particella n. 200*, bosco ceduo, classe 1, superficie ha. 0,34,90, R.D. € 1,98, R.A. € 1,08 in ditta a Folino Maria, Strangis Francesco, Giovanni, Alfredo, Costantino, Maria, Giuseppina Maria, Giuseppe e Nicola e Raso Felicia;
 - *particella n. 226*, bosco ceduo, classe 1, superficie ha. 0,33,30, R.D. € 1,89, R.A. € 1,03 in ditta a Rocca Rosanna Antonella, Natalina, Giovanna e Filippo;
 - *particella n. 236*, bosco ceduo, classe 1, superficie ha. 1,45,10, R.D. € 8,24, R.A. € 4,50 in ditta Rocca Pasqualina
- **RISULTANO di natura giuridica PRIVATA e non sono assoggettate al vincolo degli usi civici;**
- le particelle oggetto di accertamento e catastalmente identificate nel Catasto Terreni del Comune di Lamezia Terme – Sez. B (ex-Comune di Sambiasi) ai:
 - Foglio n. 46
 - *particella n. 11*, bosco ceduo, classe 1, superficie ha. 53,98,60, R.D. € 306,70, R.A. € 167,29 in ditta a Comune di Lamezia Terme, area interessata dal progetto allo stato strada provinciale;

- **particella n. 81**, pascolo cespugliato, classe 2, superficie ha. 1.55.80, R.D. €. 4.02, R.A. €. 2.41 in ditta a Comune di Sambiasse, area interessata dal progetto allo stato strada provinciale;
- **particella n. 88**, pascolo cespugliato, classe 2, superficie ha. 2.25.00, R.D. €. 5.81, R.A. €. 3.49 in ditta a Comune di Sambiasse, area interessata dal progetto allo stato strada provinciale;
- **particella n. 284** (ex 231), bosco alto, classe U, superficie ha. 15.08.43, R.D. €. 77.90, R.A. €. 46.74 in ditta a Comune di Lamezia Terme; la particella 284 è risultata derivante dal frazionamento della originaria particella 231 di mq. 158.060 che è stata frazionata nella particella n. 284 di mq. 150.843 e n. 285 di mq. 7.217, area interessata dal progetto allo stato strada provinciale

sono risultate ricadenti nella originaria perimetrazione del Demanio Milito e pertanto **RISULTANO di natura DEMANIALE assoggettata al vincolo di uso civico, fino alla sponda del Torrente Bagni.**

La specificazione della natura del vincolo si desume dalla lettura dell'Ordinanza del 16 maggio 1811 che testualmente riporta: *"Visto l'appuramento dei fatti e l'atto di conciliazione del di primo maggio 1811, fatto tra l'avvocato del possessore dell'Abbadia de' 40 Martiri e il Sindaco e Deputati del Comune di Sambiasse, col quale le parti suddette hanno convenuto per la metà della proprietà a beneficio del Comune in compenso degli usi civici del pascere, legnare al morto e raccogliere il frutto dei castagni, esercitati dai cittadini di Sambiasse sul demanio Ecclesiastico detto il Mitoio nella parte castagneta e di pascere e di legnare solamente nella parte arborata di cerrì e di querce"*.

Al fine, però, di verificare la reale e concreta possibilità che tale uso civico possa essere esercitato (art. n. 4 Legge 1766/1927: *"Di queste gli utenti rimarranno nell'esercizio, finché non divengano incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario"*) lo scrivente ha analizzato gli Elaborati Progettuali e più specificatamente la **Tavola Rel 08 "Progetto Definitivo - Piano Particolare"** e la **Tavola n. 03 del Progetto Definitivo "Planimetria Catastale con indicazione delle superfici occupate"** che riportano rispettivamente lo stato di fatto dei terreni interessati alla realizzazione del progetto ed il dettaglio delle opere da realizzarsi; è stato altresì riportato nell'Al. n. 20 lo schema del progetto sulla Carta in scala 1:5.000 e sulla Ortofoto.

Dall'analisi di tali elaborati risulta chiaramente che le particelle catastali non vengono interessate nella loro interezza dalle opere da realizzarsi, bensì, nella massima parte solo da un tracciato che impegna il sottosuolo della carreggiata asfaltata della Strada Provinciale SP 105, come avviene per un sottoservizio, e che le stesse allo stato risultano "strada provinciale" sulle quali all'attualità non è più possibile esercitare il diritto di uso civico di legnare e pascere in conseguenza sia delle condizioni di fatto nelle quali esse strade si trovano (ovvero prive di alberi di castagno, di alberi di cerrì e di querce,

18

condizione necessaria al diritto di uso civico di legnare) e sia per la destinazione pubblica che hanno assunto e che rende tali aree inidonee alla attività degli usi.

Risulta, infatti, già ottenuta dalla società richiedente il Parere Favorevole per l'"Esecuzione lavori sulla S.P. 105" espresso dall'Amministrazione Provinciale di CZ - Settore Viabilità e Trasporti - Servizio Costruzione Manutenzione Area Tirrenica/Montana Prot. n. 18930 del 12/07/2022 (Al. n. 6 della precedente relazione).

- le particelle oggetto di accertamento e catastalmente identificate nel Catasto Terreni del Comune di Lamezia Terme - Sez. B (ex-Comune di Sambiasse) al:

- **Foglio n. 47**
- **particella n. 3**, bosco ceduo, classe 2, superficie ha. 16.32.10, R.D. €. 75.86, R.A. €. 50.57 in ditta al Comune di Sambiasse, area interessata dal progetto allo stato strada provinciale;

- **particella n. 9**, incolto sterile, superficie ha. 0.09.30 in ditta a Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, area interessata dal progetto allo stato strada provinciale

sono risultate ricadenti nella originaria perimetrazione del Demanio Difesa/Trippagalizzi e pertanto **risultano di natura demaniale gravata dal vincolo di uso civico.**

La specificazione della natura del vincolo si desume dalla lettura dell'Ordinanza del 16 maggio 1811 che testualmente riporta: *"Considerando che i comodi e pieni usi civici anche per ragioni di commercio fra loro accordati ai cittadini di Sambiasse sul territorio detto Trippagalizzi debbano reputarsi di seconda classe"*.

Così come per il precedente foglio di mappa n. 46 si è proceduti, al fine di verificare la reale e concreta possibilità che tale uso civico possa essere esercitato all'analisi dei già elencati elaborati progettuali che riportano rispettivamente lo stato di fatto dei terreni interessati alla realizzazione del progetto (strada provinciale) ed il

dettaglio delle opere da realizzarsi, concludendo con le medesime considerazioni circa "la strada provinciale" e ricordando che la Società richiedente per la posa della condotta forzata al di sotto della carreggiata della Strada Statale SP 105 ha ottenuto regolare Parere Favorevole dell'Amministrazione Provinciale di CZ alla realizzazione delle opere le quali risultano tra l'altro, come già scritto nella precedente relazione, di pubblica utilità nonché inderogabili e urgenti ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/2003.

- le particelle oggetto di accertamento e catastalmente identificate nel Catasto Terreni del Comune di Lamezia Terme - Sez. B (ex-Comune di Sambiasse) al:

- **Foglio n. 47,**
- **particella n. 5**, uliveto, classe 2, superficie ha. 0.53.40, R.D. €. 30.34, R.A. €. 19,31 in ditta a Ecosistem srl, area interessata dal progetto allo stato strada provinciale e terreno;

19

- **particella n. 31 (ex 6)** in Catasto Terreni ente urbano di superficie ha. 0.01.40 allo stato terreno ed in Catasto Fabbricati particella n. 31 sub 1 in ditta a Ecosystem srl, area interessata dal progetto, allo stato fabbricato collabente;

RISULTANO di natura giuridica PRIVATA e non sono assoggettate al vincolo degli usi civici anche per le ragioni sottoesposte e illustrate nell' Att. n. 19:

alla pagina 1 di tale allegato si può osservare la localizzazione di tali particelle sulla Carta aereopresca 1968 del Comune di Lamezia Terme e sulla Carta della Calabria 1958 (GM CASMEZ) e la successiva verifica sulle suddette particelle sia all'impianto che all'attualità, desumendo, dal confronto delle stesse con la mappa del CTU Pandullo nell'anno 1981, che esse risultano non comprese nel perimetro della continenza occupata dal Corpo Forestale per il rimboschimento (All. n. 19, pag. 1).

Inoltre, la ricerca documentale, come già scritto, ha interessato anche la Sezione di Archivio di Stato di Lamezia Terme dove è stato possibile consultare gli Atti Catastali relativi all'ex- Comune di Sambiasse che sono stati depositati in tale archivio. Più specificatamente, sono stati consultati i Registri delle Partite ed è stata estrapolata la Partita Catastale di Impianto dell'ex- Comune di Sambiasse che è risultata essere alle

pagine n. 909, 910, 911 e 912; in particolare, alla pagina n. 910 risulta che in località Difesa (Foglio di Mappa n. 47) le particelle in testa al Comune sono la n. 1, 2, 3, 4, 12 e 13 (le particelle n. 5 e 6 quindi non compaiono).

Da ricerca ulteriore è risultato che alla pagina n. 5313 in ditta a Saladino Domenico fu Vincenzo risultano sempre in località Difesa, risultano allibrate le particelle n. 5, 6, 10 e 11, deducendo che le particelle n. 5 e 6 (oggi 31), all'attualità di proprietà della Società Ecosystem srl, risultavano di natura privata sin dall'impianto (All. n. 19 pag. 2);

- **ANCHE la particella n. 35**, area fab dm, superficie ha. 0.01.76 in ditta a Saladino Elisabetta, area interessata dal progetto allo stato strada provinciale

RISULTA di natura giuridica PRIVATA e non è assoggettata al vincolo degli usi civici; essa, infatti proviene da operazioni catastali sulla particella n. 10 e 11 in testa all'impianto a Saladino Domenico fu Vincenzo (soggetto privato) come riportato alla pagina n. 5313 (All. n. 19 pag. 3);

- le particelle oggetto di accertamento e catastalmente identificate nel Catasto Terreni del Comune di Lamezia Terme – Sez. B (ex-Comune di Sambiasse) ai:

- Foglio n. 71

- particella n. 7, ente urbano, superficie ha. 06,46,82.

RISULTANO di natura giuridica PRIVATA e non sono assoggettate al vincolo degli usi civici.

20

- Circa, infine, le aree oggetto di progetto ed appartenenti al Foglio n. 46 e n. 59 interessate dall'aveo del Torrente Bagni esse non ricadono né nel Demanio Militare e né nel demanio Difesa/Trippagallizzi; per esse la Società richiedente è dotata di "Concessione piccola Derivazione Acque Superficiali dal Torrente Bagni, Uso Idroelettrico, Comune di Lamezia Terme, Potenza di Concessione 211,5 KW" rilasciata dal Dipartimento Tuleia dell'Ambiente - Settore 09 - Gestione Demanio Idrico - Decreto Dirigenziale n. 4514 del 03/05/2021 del Registro dei Decreti dei Dirigenti della Regione Calabria".

Il presente Accertamento Demaniale è costituito dalla Relazione composta da n. 21 pagine e da n. 20 Allegati dettagliatamente indicati nel relativo Indice.

Tanto era dovuto a espletamento di quanto richiestomi.

14 marzo 2024

Il Tecnico Incaricato


Perito Istruttore Demaniale

Arch. Giuseppe Carruccio

Il Collaboratore

Perito Istruttore Demaniale

Ing. Rita Carolina Laurenzano



21

Comune di Sambiasse CZ : Cartografia storica :

CARTA delle Province Meridionali d'Italia


1862 - 1876

SAMBIASSE e Torrente Bagni

Sesto antico

Giuseppe CARNUCCIO architetto PID incaricato
Rita C. Laurenzano Ingegnere Collaboratore

ALL. 1



CARTA DELLE PROVINCE MERIDIONALI D'ITALIA
eseguita dall'Istituto topografico-militare Italiano
riproduzione delle minute di campagna quasi furono rilevate sul terreno
sesto antico 1862 - 1876
scala: 1:50.000



SAMBIASSE e il torrente Bagni.




Handwritten notes and signatures, including the name "CARNUCCIO" and other illegible text.

Comune di Sambiasi CZ Cartografia storica :
CARTA della Calabria IGM 1958
STRALCIO

a cura della Cassa per il Mezzogiorno scala 1:10.000

Giuseppe CARNUCCIO architetto PID incaricato
Rita C. Laurenzano ingegnere Collaboratore

ALL. 2



(858)

dal di della lite contestata, per aver dichiarato tal fondo demaniale di quella Università, e quindi essere stati nulli gli istromenti di enfiteusi, e successivamente di vendita posteriore fatti del- l'istesso territorio dalla principessa di Castiglione nell'anno 1773 per mano di nota Nicola Bottis Rinaldo di Napoli in beneficio di esso Fiore, come di cosa aliena. Colla stessa sentenza del S. C. fu ordinato, che essa signora principessa di Castiglione si fosse servita del diritto di esigere il terratico detto quinta e mezza quinta da tutti quei che seminavano grano, e qualsiasi vogliano altre messi nei luoghi soliti del detto territorio, come fin allora era stato solito.

(859)

Nel ragionamento di tal sentenza si legge: « neque pro illisri primopissa loco tituli habendam esse possessionem quantum longævam, et in eodem fundo terraticum exigenti, sicutisquisque per- spicit, utpote quod terratici in re allodiali excocto, cum inter baronem et vaxillum agatur, non semper iuris domini indicium sit, praesertim in praedictis latissimae extensionis incolitis, sitibusque, de quibus apud omnes universitates constans sententia est ad Uriversitatem ejusque homines pertinere, sicuti testatur Montanus de Regibus sub verbo agentariae, Paris de piteo in tract: de reintege. feudi: »

(860)

di reclamazione per parte della Università di S. Biase, per quello che vi riguardava l'estensione della quinta e mezza quinta, fol. 80.
Passata la causa nella Giunta della Cassa Sacra, quel Tribunale a' 25 Gennaio 1790, veduta la sentenza del S. C. fol. 52, le nullità prodotte da Fiore, fol. 55. a 66, caeterisque actis de re » Ed avendo Fiore suscitativamente preteso di prendersi in enfiteusi senza subasta il divisato fondo, per carione da convenirsi o a pro della Università, o a pro del feudo, la Giunta si riserbò di provvedere su tal dimanda fol. 82 vol. 4, e quindi la stessa Giunta a di 22 Aprile 1790 dichiarò non esser luogo a tal dimanda enfiteusi, ed ordinò doversi dal Comune di S. Biase a Fiore le migliori pro ut impensum sul divisato luogo la Felicetta, fol. 105 vol. 7 fol. 105.

(861)

Avverso di tal decreto Fiore produsse le nullità fol. 107 vol. 7. In tale stato di cose il Comune di S. Biase a di 14 Agosto 1810 ha chiesto in Commissione devolutaria di S. Biase, dichiararsi essersi ben riclamato per parte sua contro la divisata sentenza del Consiglio del 1786; e quindi dichiararsi non dovuto il terraggio detto quinta e mezza quinta tanto sul territorio Felicetta, o pubblici di Felicetta, quanto sopra gli altri demani comunali e territori de privati; dichiararsi non essere fondi feudali nell'agro di S. Biase; non ostare le nullità prodotte da Fiore avverso il decreto della Giunta di Cassa Sacra del di 22 Aprile 1790, con cui fu dichiarato non esser luogo alla enfiteusi del fondo Felicetta dimandata da esso Fiore, e fu ordinato doversi prout impensum le migliori de-

EDMI NOTE 9 PRO
DUAD CAMERA

EDMI NOTE 9 PRO
DUAD CAMERA

hst

1° OTTOBRE 1810

AV-

(862)

Costui allegate fatte sui pubblici della Felicea.
Chiede esso Comune altresì dichiararsi non dovuta da lui a Fiore tali migliorie allegate fatte in suolo alleno.
Veduto il rilevato del 1596, ove tra le rendite feudali di S. Biase si porta: » nati in S. Biase grano tomola cinque — Dal censo delle vigne che pa- » ga l' Università di S. Biase due. 15 — » gallizi in S. Biase ducati 50 — Dal- » l'affitto delle terre delle differenze » con Martorano in S. Biase duc. 32 — » dalla stima dei seminati alla Mon- » tagna di S. Biase ducati 5 per tomola » cinque di grano.
Il rilevato del 1605 ove si porta » il » diviso censo della vigna, lo bosco » di Trippagallizzi, le terre delle diffe- » renze tra S. Biase e Martorano, » ma

(863)

» ma della Montagna di S. Biase, conti- » perpetui in S. Biase t. 8.
Il rilevato del 1638, ove si porta » dai » censi perpetui in grano in S. Biase » tomola 8 — Dalla stima della mon- » tagna di S. Biase tom. 4 ». Stanno.
Il catasto del 1746, ove si porta fra i burgensatici rivelati dal barone, e di- » scussi: — » Esige in grano bianco sopra li pubblici dell' Università detti la Felicea per mezzo terraggio tom. 3. Su detto territorio in granodindia per quinta come sopra tomola cinque l'anno — La continenza di terra detta il Grozzano di capacità tomola 200 circa bosose con querce, soveri e garigli, confina i beni di Giuseppe Veriglio, la via pubblica che va a Nicastro, ed altri fini ducati dieci » foli 24 e 25 primo vol.
E tra i feudali dal medesimo rivelati » il territorio detto Pullo, comune colla Badial core di S. Enfemia duc. 25.

(864)

25. Il territorio detto lo Fiumarella, comune con detta Badial core ducati 20 — Esige sopra Trippagallizzi grano tomola 4 — Possiede una continenza di terre detta Trippagallizzi con querce di di capacità tomola 200 in circa confina il fiume degli bagni, ed altri fini ducati 20 » fol. 24, vol. 1.
Attesochè Pietrantonio Fiore non è stato citato a dedurre sui tagioni innanzi alla Commissione.
Attesochè la reclamazione prodotta dalla Università contro la sentenza del S. G. del di 18 Marzo 1786 riguardante l'ordinato gli pagamento di quinta e mezza per quinta a pro dell'ex feudatario, non ancora è discussa.
Attesochè l'ex feudatario non ha giustificato il titolo per cui pretende la quinta e mezza quinta sulla Felicea, e che tra i pubblici della Università di S. Biase, e che tale pretesione non nasca da titolo dominicale e da ripularsi es-

(865)

ere stato l'effetto di abuso di giurisdi- zione abolita da reali decreti.
Attesochè egli è facoltativo al Comune di S. Biase di concedere a Fiore in enfiteusi previ i legali solenni, il ter- ritorio la Felicea.
La Commissione ordina, che le parti si provvegano innanzi al giudice ordi- nario competente riguardando alle migliorie pretese da Pietrantonio Fiore sul fondo di Felicea, dichiarato pubblico e ele- maniale universale della Università di S. Biase di Nicastro colle sentenze del 18 Marzo 1786 e 25 Gennaio 1790 profferite dal S. R. C. e dalla Giunta della Cassa Sacra della Università di Nicastro, che l'Amministrazione dei demani succedute all'ultimo ex-fenda- tario di S. Biase di Nicastro, si astenga di esigere quinta e mezza quinta, affai- da, o qualsivoglia diritto sulla divisa di Felicea.
Dichiara devanti ex feudali aperti nel 1791

II NOTE BR
IAD CAMERA

II NOTE BR
IAD CAMERA

Handwritten notes and a grid table at the bottom of the page. The notes include 'FELICIA' and 'S. Biase'. The grid table has several columns and rows, with some handwritten entries.

(866)

stato in cui l'ex feudatario e non altri n'è nell'attuale possesso, il bosco detto Trippagalizzi per l'estensione e confinazione portata dall'ultimo generale catasto di S. Biase del 1766, e le terre delle differenze con Martorano in S. Biase portate dai relevi di S. Biase, il territorio detto il Pullo comune colla Badial Corte di S. Eufemia, del territorio detto la Fiumarella comune colla stessa Badial Corte, per quanto essi due fondi Prillo e la Fiumarella si trovano siti nell'agro di S. Biase, che dichiara competente in essi al Comune di S. Biase i pieni e i fondi diritti civili e da accantonarvisi giusta le leggi del Regno, in materia di feudi.

(867)

riti tutti gli altri fondi da lui professati nel general catasto, e tutti gli altri che avesse acquistati con pubblici strumenti posteriormente al catasto medesimo. Il signor D. G. T. ha presentato un biglietto a' consi feudatari, ordinando l'ex feudatario si serva di stare ragioni contro quei, contro i quali sono stati pubblicati strumenti delle concessioni dei fondi seggettivi, e contro quei che su fondi da essi posseduti nell'agro di S. Biase, gli avranno professati nel diritto catastale, già fatto atto per il detto. Dichiaro tutto il resto dell'agro di S. Biase appartenere a quel Comune, o a particolari che ne possiedono a titolo allodiale. Il Comune chiede la donazione. Ordina, che le parti su tale dimanda si provvegano in giustizia, e l'intento verde in alodio dell'ultima feudataria, e l'Amministrazione del demanio.

NOTE 9 PRO AD CAMERA

Nel diapositivo di tale sentenza si legge: Tra il Comune di Sambiasse di Nicastro in Provincia di Calabria Ulteriore patrocinato dal sig. Sabato Nicola e l'Amministrazione dei Demani patrocinata dal sig. Sebastiano Tamuni. Sul rapporto del sig. Giudice Saponaro.

Intese le parti ed il R. Procuratore Generale.

Il S. Consiglio per sentenza del 18 marzo 1786 condannò Pietro Fiore a rilasciare al Comune di Sambiasse di Nicastro il territorio detto la Felicità beni pubblici della Felicità (...) per aver dichiarato il fondo demaniale di quella università e quindi essere stati nulli gli strumenti di enfiteusi e successivamente di vendita posteriore fatti dell'istesso territorio della principessa di Castiglione nell'anno 1773 (...) fu ordinato che essa signora Principessa di Castiglione si fosse servita del diritto di esigere il terriccio detto Quinta e Mezza quinta da tutti quei che seminavano il grano e qualsivogliano altre messi nei luoghi suoi del detto territorio, come in allora era stato solito (...)

Avverso l'esposta sentenza del S. Consiglio furono prodotte le nullità per parte del diviso Fiore e la supplica di reclamazione per parte dell'università di Sambiasse per quello che vi riguarda la esazione della quinta e mezza quinta (...)

In tale stato di cose il Comune di Sambiasse addì 14 agosto 1810 ha chiesto in Commissione contro l'amministrazione dei Demani devoluta ma di Sambiasse dichiarasse essersi ben reclamato per parte sua contro la divisa sentenza del Consiglio del 1786, e quindi dichiararsi non dovuto il terraggio detto Quinta e Mezza quinta tanto sul territorio Felicità o pubblici di Felicità quanto sopra gli altri demani comunali e territori di privati, dichiararsi non esistere fondi feudali nell'agro di Sambiasse (...)

Attesochè Pietrantonio Fiore non è stato citato a dedurre sue ragioni innanzi alla Commissione.

Attesochè la reclamazione prodotta dalla Università contro la sentenza del S. Consiglio del dì 18 marzo 1786, riguardante l'ordinato pagamento di Quinta e mezza quinta a pro dell'ex feudatario non ha giustificato il titolo per cui pretende Quinta e mezza quinta sulla Felicità, che è tra i pubblici della Università di Sambiasse, e che tale pretesca non nascente da titolo domenicale è da reputarsi essere stato l'effetto di abuso di giurisprudenza abolita dai Reali Decreti.

Attesochè egli è facoltativo al Comune di Sambiasse di concedere a Fiore in enfiteusi previsti i legali solenni il territorio e la Felicità.

La Commissione ordina che le parti si provvegano innanzi al Giudice ordinario competente riguardo alle migliori pretese da Pietrantonio Fiore, sul fondo di Felicità, dichiarata pubblico e demaniale universale della Università di Sambiasse di Nicastro con la sentenza del 18 marzo 1786 e 25 gennaio 1790 profferite del S. R. C. e dalla Giunta della Cassa Sacra.

Ordina che l'Amministrazione dei Demani succeduta all'ultima ex feudataria di Sambiasse di Nicastro, si astenga di esigere Quinta e mezza quinta fida o qualsivoglia diritto sulla divisa Felicità.

Dichiara demani ex feudali aperti nello stato in cui l'ex feudatario e non altri ne è nell'attuale possesso, il bosco detto Trippagalizzi per l'estensione e confinazione portata dall'ultimo general catasto di Sambiasse del 1746 e le terre della differenza con Martorano in Sambiasse portate dai relevi di Sambiasse; il territorio detto il Pullo comune colla Badial Corte di S. Eufemia, ed il territorio detto la Fiumarella comune con la stessa Badial Corte, per quanto essi due fondi Pullo e Fiumarella si trovano siti nell'agro di Sambiasse e dichiara competente in essi al Comune di Sambiasse i pieni e i comodi diritti civili di accantonarvisi giuste le leggi del Regno.

Ordina che l'ex feudatario giustificchi innanzi al Commissario della Provincia il titolo per cui tiene Crozzano di capacità tomoda 200 circa boscoso site nell'agro di Sambiasse. Dichiaro appartenere in piena proprietà all'ex feudatario tutti gli altri fondi da lui professati nel general catasto e tutti gli altri che avesse acquistati con pubblici strumenti posteriormente al catasto medesimo (...)

Dichiara tutto il resto dell'agro di Sambiasse appartenere a quel comune, o a particolari che vi posseggono a titolo allodiale.

Ordina che le parti su tale domanda si provvegano in giustizia, inteso l'intento in alodio dell'ultima feudataria e l'Amministrazione del Demanio >>>

Table with multiple columns and rows, mostly blank or containing faint text.

L'uso del pascolo, mentre secondo il Catasto Generale è ripartito in Comune tra il Vesovo e l'Undveraltà di S. Biase.

E che oltre i suddetti fondi la Mensa Vesoville non ha cenoli altri detti Falae Compure, Piraina, Socrina Vucche, Gabella grande ed il Profico, anche altri nella stessa non tenenza dei fondi ex feudali di S. Stefano, nell'estensione di moggia, 116. Vista la verifica degli sperti, dalla quale appare che i fondi detti pubblici di Mazzari, il Cozzo ed il Pietro Antonio o Geramido, il Carbonaro, il Bucolla e la Pantanelle sono fruttose e parte aratorie.

Vista la deliberazione decurionale e la determinazione presa su di essa nel dì 3 maggio, con la quale è stato stabilito un canone sulle terre di demanio comunale occupato dai cittadini, e migliorate con delle piantagioni e sulle piccole porzioni adiacenti, giunta il notamento contenuto in detta deliberazione, Considerando che gli Usi Civici del Comune di Sambiasse sulla Fiumarella e sul Pillo non possono essere ampliati a norma della sentenza della Commissione Pundale, perchè sono alti fuori del suo territorio, e che perciò debbono essere conservati secondo sono attualmente esistenti.

Considerando che gli usi di pascolo e legnare che

esercitano i cittadini di Sambiasse S. Eufemia e Gizzaria nei fondi Pillo e Fiumarella appartengono agli usi di prima classe.

Considerando che gli Usi Civici del Comune di Gizzaria S. Eufemia e Sambiasse sul fondo detto il Comune sono di seconda e di terza classe.

Considerando che i comodi e pieni usi civici anche per ragioni di commercio tra loro accordati ai cittadini di Sambiasse sul territorio detto Trippa Gialli debbono reputarsi di seconda classe.

Considerando che le terre della differenza di Martirano, dichiarate dalla Commissione demanio ex fundis sottetto ai pieni e comodi usi civici del cittadino di Sambiasse sono quelle che si chiamano, Valle adolardi ed acqua degli azzurri, e trovansi occupati ad uso di semina dai cittadini di Martirano e Giffu fluenti della Calabria inferiore.

Considerando che gli usi civici di legnare, di pascolare e di raccogliere ghiande dopo lo sparso nel territorio, detto Scorrone sono di prima classe.

Considerando che l'uso del pascolo nelle parti aratorie e quello del pascolo e di legnare nei luoghi fruttosi nei locali denominati Cosola, S. Pietro, pezzarotondella, Marinella, Campio, Bonio, Sorbello, Urmo, S. Minù, Piano del legname, S. Ermi, Costa della Parrotta

ed Aria di Oliverie, sono da reputarsi tra gli usi di prima classe.

Considerando che i fondi cenali sono imputabili in divalione;

Considerando che sebbene nel Catasto Generale il fondo Comunale è profascato dall'Undveraltà in Comune con la Mensa Vesoville, pure gli usi attuali in favore degli abitanti di Sambiasse, di pascolare e legnare al secco, sono da reputarsi di prima classe, che l'estensione di questi fondi tra tutti ed inculati, secondo le verifiche è di moggia 795 e che i fondi detti Cosola, Pezzarotondella e Palazzo sono più prossimi all'abitato e formano l'estensione di moggia 170, e sono tenuti in miglior coltura.

Considerando che la Mensa Vesoville messa in mora non ha documentato la qualità del fondi legittimamente riservata nel territorio detto S. Martirano.

Considerando che la conciliazione delle parti che han convenuto per la metà della proprietà in favore del Comune del fondo denominato Mitoio, appartenente alla Badia del Quaranta Martiri nella parte più comoda ai cittadini e più prossima all'abitato è uniforme alle reali istruzioni.

Considerando che le terre comunali dette Geramido, Cozzo, Carbonara, Erica, Geramido, Pantanelle, e Buco=

Bosco TRIPPAGALLIZZI o DIFESA

MITOIO

1798

Le sono state sottoposte ad un canone proporzionato al valore delle terre medesime.

Interi più volte gli esperti e le parti.

Ordina che salvo le provvidenze sul Bosco Amarello, il fondo detto Pullo per la parte boscosa e frattezza e la Fiumarella siano divisi per tre quarti parti in piena ed assoluta proprietà del R. Demanio e per l'altra quarta parte a beneficio del Comune di S. Maria e Gizzorria. Ordina che il fondo detto Comune sia diviso per una metà a beneficio del R. Demanio e della Mensa Vesovile di Micastrò e per l'altra metà in favore del Comune di Sambise, S. Eufemia e Gizzorria da accertarsi nella parte più comoda ai cittadini Sambisesi.

Ordina che il fondo detto Trippagallizzi sia diviso per una metà in piena ed assoluta proprietà del R. Demanio e per l'altra metà in favore del Comune di Sambise. Ordina che le terre dette Valle-Micastrò ed acqua degli Anzani, ferme le colonie nelle parti occupate dai cittadini di Martorano e di Confrienti siano divise per una metà a beneficio del Comune di Sambise e per l'altra metà in piena ed assoluta proprietà del R. Demanio.

Bosco TRIPPAGALLIZZI o DIFESA

MITOIO

quarta parte in favore del Comune di Sambise nella parte più vicina all'abitato e più comoda ai cittadini. Ordina che i fondi Cosola, S. Pleri, Pezzarotondella, e Palazzo siano di assoluta proprietà del Comune di Sambise in compenso della quarta parte e gli altri detti Communiella, Martinella, Campio, Donio, Sorbello, Urno, S. Alim, Piano della Legname, S. Emi, Costa del Parrotta Arta di Olivello, Pulso, Compare, Pirina, Socorruvachè, Gabbella Grande e Proficco restino secondo lo stato dell'attuale possesso in piena ed assoluta proprietà del R. Demanio e della Mensa Vesovile di Micastrò, salvo le ragioni del Comune presso il Giudice ordinario competente, per di più oltre la quarta parte imputata in divisione sul fondo denominato Communiello. Ordina che il fondo Spartis vento sia diviso per tre quarti parti, a beneficio della Mensa Vesovile di Micastrò e per l'altra quarta parte in favore del Comune di Sambise, nella parte più comoda ai cittadini. Ordina che il Mitoio sia diviso per una metà a beneficio del Comune di Sambise e nella parte più comoda ai cittadini è più prossima all'abitato e per l'altra metà in piena ed assoluta proprietà della Badia del Quaranta Martiri. Ordina che salvo le provvidenze sulla Felicità, le terre coltivabili dei demani comunali, denominati Com-

mandio, Cozzo, Carbonara, Muzari, Piano della Grottesca e Bucolla e che i possessori dei demani deserviti siano divise tra i cittadini nel seguente allotamento e secondo l'estensione ivi notata siano conservati nel possesso e considerati come proprietari pariticiolari col peso solo del canone a beneficio del Comune. Micastrò il 16 maggio 1811, G. Giannattasio. Il Commissario approva in tutte le sue parti la sopra descritta ordinanza, e scegliendo le provvidenze riserbate ordinare per l'esecuzione si assegna con approvazione sovrana è stato decretato dal S. E. il Ministero dell'Interno con lettera del 25 maggio e 5 giugno c. r. Per Orizzano posseduto dal Sig. Filippo Leopoldo Nona Forte Duca di Laurito, considerando che malgrado di avere la Commissione feudale avuta sotto gli occhi la partita del catasto, dove detto corpo, è portata tra i burgensatici, pure ha ordinato di esibirsi il titolo, quindi non deve aver per titolo la sola circostanza sopra menovata e perciò ributtata l'istanza del Sig. Procuratore di esso Duca fol. 78 lo stesso Procuratore tra altri dieci giorni, senza speranza di altra dilazione, giustificati il titolo per cui tiene detto locale detto Orizzano, altrimenti l'elaso detto termine verrà il medesimo dichiarato demanio Comunale.

Fatto in Catanzaro il dì 11 luglio 1811 A. Masci.

MASCI ALESSANDRO

Handwritten signature



DIREZIONE GENERALE de' Ponti e strade e dell'Acque e Foreste e della Caccia

Giuseppe CARNUCCIO architetto PID incaricato
Rita C. Laurenzano Ingegnere Collaboratore

Verbale di misurazione, e circoscrizione e dello stato del bosco li Comuni del Comune di S. Biase, formato ai termini dell'articolo 32 della legge de' 21 di agosto 1826 in forma statistica

E Verifica dello stato georgico ed amministrativo di tutti i boschi dell'anzidetto Comune di Sambiasse in seguito di disposizione del Sig. Intendente della Provincia medesima
16 marzo 1844

DIREZIONE GENERALE

de' Ponti e strade
e dell'Acque e Foreste e della Caccia

Verbale di misurazione, e circoscrizione e dello stato del Bosco li Comuni del Comune di S. Biase, formato ai termini dell'articolo 32 della legge de' 21 di agosto 1826 in forma statistica -

L'anno mille ottocento quarantiquattro, il giorno sedici del mese di Marzo, nel Comune di S. Biase.

Noi Francesco Maria Guardia Generale del Circondario Forestale di Nicastro dietro gli ordini ricevuti dal S. E. Ispettore della Provincia in data de' 10 e 20 del mese di Febbraio ultimo Num. 322 e 416 ad oggetto di verificare lo stato georgico ed amministrativo di tutti i boschi dell'anzidetto Comune di Sambiasse in seguito di disposizione del S. E. Intendente della Provincia Medesima onde dividere in sezioni di taglio per reciduzione una o più in ogni anno, ci siamo recati sopra luogo nel bosco di comuni in unione del Sindaco del detto Comune di S. Biase D. Giovanni Maria Cataldi e del misuratore Esturato D. Pasquale Di Miotto all'uopo destinato dal prefodato S. E. Ispettore con Ufficio de' 5 succeduto mese de' Marzo Num. 575, ed avendo tutte le circostanze

- 2 -

mantenimento e con la maggior diligenza osservata ne abbiamo compilato il seguente verbale di verifica e lo abbiamo disposto secondo l'ordine prescritto nella Circolare degli 8 ottobre 1838 re lativa alla formazione della nuova statistica forestale.

1° = Provincia di Calabria ultra seconda
Distretto di Nicastro

Circondario forestale di Nicastro
Comune di S. Biase

Popolazione del sopraddetto Comune 6000 circa
abitanti co' forestieri Num. 6500

2° = Il bosco è denominato li Comuni
Il proprietario è li Comune di S. Biase appartenente degli direttamente

3° = Da oriente continua con la foresta a nome Nitolo, pure del Comune di S. Biase, e con la strada detta acqua Frada.

Da mezzogiorno co' i beni di D. Antonio Olanfrone di Motta Santa Lucia e di altri proprietari di S. Biase con il bosco appellato Volo della Mensa Vescovile di Nicastro con la via di S. Nicola, così chiamata con quattro limiti provvisori li capi del -
Da occidente col censato bosco Volo/Sorbellio pos-

- 3 -

rispetto in promiscuità della suddetta Mensa Vescovile di Nicastro, e Regio Demanio con il fondo Sorbellio di quere e pochi carri di D. Raffaele e D. Giovambattista Baladino di S. Biase, e col bosco denominato li Comuni Indiviso tra la prefata Mensa Vescovile, e Regio Demanio e da Settentrione con il predetto bosco li Comuni della ripartita Mensa Vescovile e Regio Demanio.

Non si sono messi termini provvisori, come alla parte meridionale, né lati Orientale, Occidentale e settentrionale perchè di questi i confini non possono punto alterarsi.

E' portato nella sezione C. Numero 9 della Matrice del Catasto provvisorio per la rendita impossibile di doceri 67 e Grana 50.

4° = Il bosco ha l'estensione di tomoli locali 563 2/8 e di moggiolegali 1948 6197.
La misura di superficie usata nel Comune di S. Biase di questi tomoli formato di passi quarantati Num. 5766 ciascun passo di palmi sei linnari cosicché l'intero tomolo è di palmi quadrati 34596 al dividere in otto parti uguali chiamata ottavi ciascuna di passi quadrati Num. 720 6 e perciò di palmi quadrati 4324 8 come risulta

Verbale di misurazione, e circoscrizione e dello stato del Bosco li Comuni del Comune di S. Biase, formato ai termini dell'articolo 32 della legge de' 21 di agosto 1826 in forma statistica

E Verifica dello stato georgico ed amministrativo di tutti i boschi dell'anzidetto Comune di Sambiasse in seguito di disposizione del Sig. Intendente della Provincia medesima
16 marzo 1844

- 4 -

dal certificato dall'Agente Municipale che si trova allegato ne precedenti atti di simili lavori redatti per questo territorio di S. Biase.

Il ridotto bosco è stato misurato, e circoscritto, e ritrovato di già della suddegnata estensione di moggia legali 1948,6197 dal Manto Vato Misuratore Sig. di Giliotti, giuasta appaere dall'analoga pianta geometrica che al presente verbale strettatico si accompagna.

5°= Il bosco in parola è sistemato sulle alture di un monte alla esposizione di Mezzogiorno il clima è alquanto freddo come lo è in tutta la contrade della quale il bosco fa parte, il suolo per una sesta parte forma de'semplici il resto è composto di deffitti, e di vallate ed il pendio è come segue per essere stato geometricamente dal quill'istesso Misuratore esaurato.

Nel lato meridionale di gradi 23 minuti primi 56 e secondi 3. Di gradi 27 minuti primi 18, e secondi 48 di gradi 29 e minuto primo.

Nell'occidentale di gradi 27 minuti primi 21 e secondi 9. Di gradi 31 minuti primi 4, e secondi 16. Di gradi 23 minuti primi 48 e secondi 2.

Non addi gradi di longitudine nè lati Orizon-

[Handwritten signature]

- 5 -

talè e settentrionale.

6°= Il suolo presso a poco nelle tre quarti parti è argilloso; in conseguenza è terreno tenacissimo. Lo strato superficiale del terriccio è profondo un palmo e mezzo, circa ossia palmo 5 del palmo legale.

L'acqua è stata eseguita riducendo in pasta una data quantità di terreno preso immediatamente sotto allo strato del terriccio, e tirata con qualche violenza la massa atbita con un forasso macigno lungo, più di tre quarti se ne rimase attaccata essendosene distaccata a terra la porzione arenosa.

7°= Le acque perenni che intersecano e si ravvisano nel bosco sono:

1°= La sorgiva denominata Acqua preziosa, la quale ha origine nel luogo dell'istesso nome, e passa per i siti Cappellana, e Fossa delle Frangole. Il volume delle acque nella state arriva all'altezza di once quattro, pari a $0,3 \frac{3}{4}$ del palmo legale e nell'inverno alla altezza di palmo uno. L'alveo è profondo palmi otto circa il bocca nel vicino Vallone corrente denominato la Spillingra che si unisce al fiume detto Piscirò. L'acqua è potabile.

2°= La sorgiva appellata Marotta Soprano; la quale prende

- 6 -

dal luogo medesimo o passa per il luogo Ajia di Marotta. Il volume delle acque nella state arriva all'altezza di once sei eguali a 0,5 del palmo legale, e nell'inverno all'altezza di palmo uno e mezzo, corrispondente a 1,5 del palmo legale. L'alveo è profondo circa palmi dieci il bocca nel citato vicino Vallone corrente la Spillingra che si porta nell'anzidetto fiume Piscirò. L'acqua è similmente potabile.

3°= La piccolissima sorgiva chiamata Marotta Sottano la quale ha origine nel luogo indicato col medesimo nome in classe si è fatta della stessa terra come ad una ghibia, in guisa di vassoia, da scivolare per vere e proprie animali e superando qualche volta l'acqua vi si raccoglie, si disperde nel terreno di esso bosco tra pochi passi. Il volume delle acque nella state arriva all'altezza di mezzo oncia, equivalente a $0, \frac{1}{2}$ del palmo legale e nell'inverno all'altezza di oncia una, pari a 0,1 del palmo legale. L'acqua è puramente potabile.

8°= Vi si ritrovano delle frattumi di felci, ginestre e rovette, e delle bocceglie di alghis mariti alaini, trifogli, alici e cocomerari, certi di altro fusto Num. 3700 circa e querce anche di atto frusto circa Num. 1600, nate da seme e naturalmente



DIREZIONE GENERALE de' Ponti e strade e dell'Acque e Foreste e della Caccia

Rita C. Laurenzano Ingegnere Collaboratore

Verbale di misurazione, e circoscrizione e dello stato del Bosco li Comuni del Comune di S. Biase, formato ai termini dell'articolo 32 della legge de' 21 di agosto 1826 in forma statistica

E Verifica dello stato georgico ed amministrativo di tutti i boschi dell'anzidetto Comune di Sambiasse in seguito di disposizione del Sig. Intendente della Provincia medesima
16 marzo 1844

- 7 -

Statura la descrizione nel seguente quadro.

BOSCO DI QUEREI E QUERCI.

QUEREI

Di otto fuste l' Altezza palmi da 50 a 70.

Di diametro palmi da 1 a 4 Num. 3700 circa

Età - Anni da 70 a 100

Vegetazione mediore.

Fra li suddetti 3700 cecci se ne contano 400 circa acorinati, diramati, curvati, cupi, e decorati di furtivamente in parte nel dintorno del tronco, e nelle radici. Li rimanenti sono giunti alla maturità.

QUERCI

Di alto fuste - Altezza palmi da 40 a 60

Di diametro palmi da 1 a 3 Num. 1600 circa

Età - Anni da 40 a 70

Vegetazione buona

Fra le debitate 1600 querce se ne veggono 110 circa capitozzate, diramate, cupo ed effette da carie. Le altre sono ancor lontane alla maturità. Le predette frattumi di felci, ginostre, e roveti, e le bosaglie di elghe, di mirtili, di asolmi di trifolii, di aidi e di camomerari, i cecci, e le querce come stincacono il bosco mediormente fatto, spavandosi di menarmi generalmente quasi nell'ireal modo, e

- 8 -

proporzione, e per ciascheduna tomolata si trovano ad un dipresso circa Num. 11 di tali alberi, locchè paragonato alle legale misura altre per ogni moggia legali circa alberi dell'una, e dell'altra specie Num. 3 e più. Le querce però si osservano lungo la parte del lato Meridionale, distanti fra di esse circa palmi 40 in taluni altri, ed 80 circa in altri.

Nello stesso lato Meridionale semplicemente si trovano circa tomolate 120 ossia moggiol legali 415,1530 di terreno caldo, e coperto delle summentovate frattumi, e bosaglie, tranne le quali la rimanente estensione del bosco si ritrova coltivata da molto tempo, e sempre a vicenda per rido di cereali dagli affittuarii pro tempore, che ne hanno totemto il fitto, come più o disteso se ne terrà parola nella risposta al quesito Num. 14.

In tutti i lati poi Orientale, Meridionale, Occidentale, e Settentrionale vi esistono presso a chè tomolate 80, o moggia legali 276,7680 di terreno privo totalmente di alberle nella medesima fusa coltivato da molto tempo, cioè nel primo de' detti lati tomolate 12, ossia moggia legali 41,5152, nel secondo tomolate 20 corrispondenti a moggia legali 69,1920, nel terzo tomolate 25, e quali a moggia legali 86,4900, e nel quarto finalmente tomolate 23, equivalenti a moggia

- 9 -

legali 79,9708.

9^{ma} Nell'anno 1835 semplicemente giunta il verbale della relativa matricolata de' 4 del mese di luglio vi si praticò con il rispettivo permesso empitore un taglio a salto di numero trecento sei alberi di ouro, facendosi cadere nè alti più folli e recedendo quelli giunti a maturità, e ciò per uso di opere civili a favore dell'istesso Comune di S. Biase che venne vantaggiosamente all'alta pubblica.

10^{ma} Le strade regolari, e solite che menano al più volte accennato bosco sono quelle che lo confinano da Oriente, e da Mezzogiorno di natura plane, e semplice in taluni luoghi e pendiose in altri. Passano per i siti nominati Zuppello, e Bagli la prima del lato Orientale e per i medesimi luoghi, e frazza la seconda del lato meridionale. Le strade suddette tengono la larghezza di circa miglia tra la prima delle parti Orientale, e di miglia due quella di Mezzogiorno. Il regname fin'ora entratto dal bosco, si è cavato, cioè il crossino a tutti col mezzo de' boschi, ed il piccolo a pezzi colla carrea delle vetture, e delle donne.

11^{ma} Dieta del mare circa miglia quattro. Vi si trovano le sennunciate sorgive, limitta con le naturali vie pubbliche di sopraccitate. Non si ritrovano strade che dal bosco portano al mare, e si va alle indicate

DIREZIONE GENERALE de' Ponti e strade e dell'Acque e Foreste e della Caccia

Rita C. Laurenzano Ingegnere Collaboratore

Verbale di misurazione, e circoscrizione e dello stato del Bosco li Comuni del Comune di S. Biase, formato ai termini dell'articolo 32 della legge de' 21 di agosto 1826 in forma statistica

E Verifica dello stato georgico ed amministrativo di tutti i boschi dell'anzidetto Comune di Sambiasse in seguito di disposizione del Sig. Intendente della Provincia medesima

16 marzo 1844

- 10 -

scrive per dentro il bosco medesimo, ed alle strade rotabili per le ripetute vie, che vi attaccano.

12°= Il legname de' cervi e delle querce che sono sane, sarebbe proprio per opere civili, di quelli riconosciuti quali, atto e combatibile nella maggior parte, ed il buono per uso di costruzioni delle opere anche civili .

13°= Allegrano al secco, e pascolano cogli animali naturali al S. Biase.

14°= Si trova fitato con autorizzazione superiore per uso di seminare di pascolo in massa, ed ultimamente agli altri fondi, che costituiscono una rendita al Comune di terra Egliere, e di pascolo. Dopo il raccolto del seminato vi si immettono animali di tutta sorte. L'orpeggio consiste nelle denotate frattume di felci, ginostro, e roveri, nelle boucaglie di aighe, malva, aloini, trifogli, eloi, e anemerari, ed a quell' erba che il terreno produce naturalmente. Il reddito annuale della pastozia potrà ascendere a circa duecenti sessanta. Da certi, nell'ubertosa, si potrebbero avere di ghanda circa 6000 tomoli dell'antica misura a colmo per ogni biando, pari a tomoli 6857, 3 $\frac{3}{4}$ della misura legale, e dalle querce in un duemila circa tomoli 1000 dell'antica misura al colmo, o siano tomoli legali 1142 20 $\frac{4}{7}$.

- 11 -

15°= Vi furono commesse molte anni dietro nel solo lato meridionale da diversi particolari dell'istesso S. Biase le usurpazioni, che dettigliatamente s'è in seguito si dirivono, secondo l'ordine misurate dal prete citato Misuratore giurato e sono:

1°= Giovanni Pinnoga tomolata una ed ottavi due di misura concludimaria, pari a moglia legali 4,3245.

2°= Giuseppe Accardi B uno tomolata una e moglia legali 3,4596.

3°= Francesco di Fazio alla crozza ottavi quattro, o siano 1,7298 del moglio legale.

4°= Francesco Longo fa Polidestio tomolata una eguale a moglia legali 3,4596.

5°= Giuseppe Arcuri ottavi sei equivalenti a moglia legali 2,5947.

6°= Alberto Panzarzo ottavi quattro, e moglia legali 1,7298.

7°= Antonio Giuseppe e Domenico di Fazio tomolate tre, ed ottavi due corrispondenti a moglia legali 11,2437.

8°= D. Domenico Vrenda ottavi tre, e moglia legali 1,2973.

9°= D. Bruno Arciprete Arcudio tomolata uno, ed ottavo uno o siano moglia legali 3,9820.

10°= D. Domenico Renda tomolata uno, ed ottavo uno o siano moglia legali 3,8920.

11°= D. Vincenzo D. Pasquale D. Francesco, e D. Giuseppe

- 12 -

Notarianni tomolata una ed ottavo uno e moglia legali 3,8920.

16°= I boschi più vicini e compresi tra il raviglio di miglia dieci sono :

Dalla parte di Oriente

1°= Il bosco Mitolo, così appellato alla distanza di passo uno, o siano palmi 6, appartenente ancora al Comune di S. Biase dell'estensione di tomolate ordinarie 736 $\frac{6}{8}$ eguali a moglia legali 2548,8603, coperto di castagni, di pochi cervi, querce ed eloi, al numero di 12 circa a tomolata, e di 4 circa per ogni moglio legale.

2°= Il bosco Prippagalizzi, o difesa alla distanza di miglio uno, appartenente pur anche al Comune di S. Biase, dell'estensione di tomolate consuete ordinarie 212 $\frac{4}{8}$, pari a moglia legali 375,1650, coperto di querce, cervi, pochi castagni, ed eloi, nel numero di 9 a tomolata e di tre per ogni moglio legale.

3°= Il bosco Crozzano, alla distanza di miglia tre, appartenente ai fratelli Vespio di conti della estensione di circa tomolate 250, o siano moglia legale 864, 9000, coperto di querce, cervi, e pochi sugheri, nel numero di 20 a tomolata e di 6 per ogni moglia legale. Dalla parte di Mezzogiorno.

1°= Il bosco denominato Vento, alla distanza di circa

MITOIO

Trippagalizzi o Difesa

GENI LUSI

NOT. MITOIO

1844 MAR 16

DIREZIONE GENERALE de' Ponti e strade e dell'Acque e Foreste e della Caccia

Verbale di misurazione, e circoscrizione e dello stato del Bosco li Comuni del Comune di S. Biase, formato ai termini dell'articolo 32 della legge de' 21 di agosto 1826 in forma statistica

E Verifica dello stato geografico ed amministrativo di tutti i boschi dell'anzidetto Comune di Sambiasse in seguito di disposizione del Sig. Intendente della Provincia medesima
16 marzo 1844

- 13 -

passi due, casiano palmi 12 appartenente alla Mensa Vescovile di Nicastro esclusivamente dell'estensione di tomolate ordinarie 45 circa, pari a moggia legali 155,6820, coperto di querce, cerri e pochi castagni, al numero di 12 a tomolate, e di 3 circa per ogni moggio legale?

2°= Il bosco Piumaralle, alla distanza di miglia tre appartenente al Comune di S. Biase per una quarta parte, e D'Antonio Giuliani di Nicastro per le altre tre quarteparte, dell'estensione di tomolate 290 ⁸/₈, corrispondenti a moggia legali 1003,7164, coperto di querce, e pochi sugheretti, nel numero di tre a tomolate circa, e di 1 per ogni moggio legale.

3°= Il bosco Amarello alla distanza di miglia quattro circa appartenente, per una quattordicesima parte all'istesso Comune di S. Biase, sei altre quattordicesimi parti alla Comune di Pizzaria, e Santa Eufemia, e le rimanenti sette quattordicesime parti al Marchese D. Antonio Giuliani di Nicastro dell'estensione di tomolate consuetudinarie 763 ⁸/₈, equivalenti a moggia legali 2649,1072, coperto di querce pochi cerri, e sugheretti e di bosceglie differenti, nel numero di 20 circa a tomolate, e di 6 circa a moggia legale.

4°= Il boschetto Costa di Parrotta, alla distanza di passi 100, casiano palmi 600, appartenente al Regio Demanio

DR. LINEA W
1844

- 14 -

ed alla Mensa Vescovile di Nicastro dell'estensione di circa tomolate 18, e di moggia legale 62,2728, coperto di querce, e sugheretti, nel numero di 20 a tomolate e di 6 per ogni moggio legale.
Dalla parte di Occidente

Il bosco nominato Sorbello alla distanza di circa passo uno o palmi 6, appartenente all'istesso Regio Demanio e Mensa Vescovile di Nicastro, dell'estensione di circa tomolate ordinarie 60 e di moggia legali 207,5760, coperto di querce, e cerri, nel numero di 16 tomolate, e di 5 per ogni moggia legale.

2°= Il bosco Sorbillo, alla distanza di passi due, casiano palmi 12, appartenente a D. Raffaele, e D. Giose Vanbattista Paladino di S. Biase dell'estensione di circa tomolate 60, e di moggia legale 207,5760, coperto di querce, e pochi piccioli cerri, al numero di dieci tomolate e di 3 ^{mm} a moggia legale.

3°= Il bosco ancora col nome di Comune alla distanza di passo uno, o palmi 6, appartenente ai sopraddetti Regio Demanio e Mensa Vescovile di Nicastro, dell'estensione di circa tomolate 400, corrispondenti a moggia legali 1383,8400, coperto di cerri, e poche querce, al numero di 20 circa a tomolate, e di 6 circa a moggia legale.

4°= Il boschetto Sorbillo, alla distanza di passi

- 15 -

100, casiano palmi 600, appartenente ai Padri Padrotti di S. Biase dell'estensione di circa tomolate 30, e di moggia legale 103,7880, coperto di querce, pochi cerri, e castagni, e di bosceglie, differenti, al numero di 6, a tomolate e di 2 a moggia legale.

5°= Il boschetto Il Erma, alla distanza di circa miglio uno, appartenente a più volte menzionato Regio Demanio e Mensa Vescovile di Nicastro, dell'estensione di circa tomolate 14, eguali a moggia legali 484344, coperto di picciolo querce, ed elci, nel numero di dieci a tomolate, e di 3 a moggia legale.

6°= Il boschetto S. Filippo alla distanza circa miglio uno, appartenente ai ridetti Regio Demanio e Mensa Vescovile di Nicastro, dell'estensione di circa tomolate 35, corrispondenti a moggia legali 124,0660, coperto di quercide e sugherette, nel numero di 20 a tomolate, e di 6 per ogni moggia legale.

7°= Il bosco S. Mina Sottano, alla distanza di miglio uno appartenente alla menzionata Mensa Vescovile di Nicastro solamente dell'estensione di tomolate 70 circa, pari a moggia legali 242,1730 coperto di querce pochi cerri, e sugheretti nel numero di 10 tomolate, e numero 3 per ogni moggia legale.

8°= Il bosco Misesa, alla distanza di circa miglio due circa appartenente al Comune di Gizzaria, dell'esten-

DIREZIONE GENERALE de' Ponti e strade e dell'Acque e Foreste e della Caccia

Rita C. Laurenzano ingegnere Collaboratore

Verbale di misurazione, e circoscrizione e dello stato del Bosco li Comuni del Comune di S. Biase, formato ai termini dell'articolo 32 della legge de' 21 di agosto 1826 in forma statistica

E Verifica dello stato georgico ed amministrativo di tutti i boschi dell'anzidetto Comune di Sambiasse in seguito di disposizione del Sig. Intendente della Provincia medesima
16 marzo 1844

- 18 -

estensione di circa tomolate 300, oramai moggia legale 1037,8800, coperto di quercia, e di buona taglia diverse nel numero di 12 a tomolata, e di 3 circa a moggia legale.

10^{ca} Il bosco Kontagna ossia Pundaroconda, alla distanza di miglia due, appartenente al suddetto Comune di Giazza dell'estensione di tomolate 200 circa che corrispondono a moggia legali 691,9200, coperto di cerri, e pochi faggi, nel numero di 10 a tomolata e di 3 per ogni moggia legale.

Dalla parte infine di settentrione.

1^{ca} Il bosco detto Il Mitolo, alla distanza di circa passi 1500 palmi 900, appartenente alla Badia de' SS. Quaranta Martiri dell'estensione di tomole locali, 400 circa di moggia legali 1383,8400, coperto di castagni, pochi cerri, e querce, nel numero di 13 circa a tomolata e di 3 a 4 per ogni moggia legale.

2^{ca} Il bosco Manusso alla distanza di miglia uno circa, appartenente al Regio Demanio dell'estensione la sola parte boscosa di tomolate 500 circa, parti moggia legali 1729,8000 coperto di faggi grandi, e piccoli e di pochi cerri, nel numero di 100 o più a tomolate e di 300 a moggia legale.

17^{ca} Nuova notizia si ha di esistenza di esistenza di miniera di qualivoglia natura in questo Circon

ario forestale, se di tentativi all'epoca fatti per rinvenire, se tempo vi esistano fabbriche di sorta alcuna, si consuma semplicemente del legname morto, ed inutilizzato si compra tutto di particolari, che da' domini, se di cui territori si rinvengono costrutte le le aumentovate calcolate, sempre pare nella distanza, voluta della Legge de' 21 Agosto 1826.

18^{ca} In una tal contrada non si marcano particolarità segni di circonferenza, giacchè non presenta veruna vestigia di considevoli avvenimenti fisici, ed altro.

Atteso dunque quanto di sopra si è dettigliatamente precisato, siam di avviso, che previo martelluzzo, ed assegno da farsi a norma di regolamenti forestali, a secondo del solito, si ammetta il taglio solitamente di quelle piante di cerro, e di quercia, conosciute scortate, cedrate, cuppe, affatte da carie, e decorricate furivamente in parte nel dintorno del tronco, e nelle radici, come si è tenuto distinto discorso nella relazione di questo 8^{ca} a conto di dette piante all'anno, cioè di certo numero delle medesime, anzichè di diversi in sezione di taglio, mentre adottandosi con tal metodo si andrebbe incontro alla totale distruzione del bosco, a motivo che la vegetazione de' cerri cammina lentamente dovendosi piantare, o seminare, artificialmente le ghiance, e non si vedrebbe dease sezioni ma in stato di vera

- 18 -

riproduzione, perchè gli alberi di cerro, pure dopo recati non ripulciano affatto, si deve in ogni conto intanto proibivisi l'accesso degli animali, e la coltura, non dichiararsi in strette, e rigorosa difesa l'intero bosco.

L'Architetto misuratore giurato
F/to Pasquale Gagliotti
Il Sindaco
F/to G. Maria Ortolani
Il Guardia Generale
F/to P.M. Mauro



STATO delle suddivisioni de' demanii ordinanzate dal 1838 o precedentemente ,
e rettificata o eseguite da detta epoca in qua.

Rita C. Laurenzano Ingegnere Collaboratore

COMUNE Sambiasse
Stato delle suddivisioni de' demanii ordinanzate dal 1838 precedentemente , e rettificata o eseguite da detta epoca in qua

Denominazione del demanio	Estensione del demanio suddiviso in misura locale	Estensione di ciascuna quota	Numero delle quote	Ammontare del canone imposto a ciascuna quota	DATA		Interviene se vi sono o pur no demanii a suddividersi	Denominazione degli stessi	Ostacoli che si oppongono alla loro suddivisione	Osservazioni
					Ordinanza	Scadenza				
Terzera	1182	11	137	11	19					
Quarta	76	11	204							
Quinta	11	12	212							
Sesta	16	11	236							
Settima	45	3	219							
Atto	50	11	228							
Atto	20	11	211							
Atto	18	11	210							
Atto	15	3	205							
Atto	8 1/2	11	225							
Atto	5	11	228							
Atto	9	11	221							
Atto	51	11	217							
Atto	32	11	216							
Atto	6	11	206							
Atto	520	11	179							

N.B. Nello STATO dei DEMANII suddivisi al 1844 non compaiono né il demanio MITOIO e né il demanio TRIPPAGALLIZZI.



RELAZIONE "Intorno allo Stato dei Demani Comunali in Provincia di Catanzaro"

Rita C. Laurenzano ingegnere Collaboratore

Avv. Carlo PINTO Regio Assessore Demaniale

dai 1 marzo al 3 luglio 1900

del demanio Santa Maria o Trovato.

La parte rimanente poi dei demani Amstellio e Fiumara nella in etere 22.88.62 fu suddivisa in 1/4 quote giusta il Decreto 19 ottobre 1897.

Il Comune dovrebbe possedere in demani liberi altre etere 698 circa, ma ne possiede invece di meno; le usurpazioni infatti sono immense e non si sa però che non si sia ancora provveduto, specialmente ove si consideri che, per quanto si attiene ai demani Santa Maria e Carbonara, le verifiche furono eseguite fin dal 1893 e da quel atti risulta che oltre 54 etere sono occupate da individui venuti a qualsiasi occupazione.

Intanto nessuna operazione è in corso nel Comune di Sambiasi, come la legittimazione, cui si riferisce la serotina ordinanza del 29 agosto 1900(I), mentre è mestieri:

- Definire la vertenza relativa alla divisione del fondo Crozzari.
- Verificare le usurpazioni consumate su tutti i demani.
- Provvedere per le quote alienate.

(I) L'otto capo, infatti alle verifiche del 1893 e non si sa quanto quei dati corrispondono allo stato attuale.

1) Destinare i rimanenti demani all'uso rispondente al piano Eni della popolazione, e cioè ora tali demani si concedono in fitto.

220

ARDINE W

2

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

42
174

Handwritten text in Italian, likely a royal decree or administrative document. The text is dense and written in a cursive script. It appears to be a formal document, possibly related to land or public utility, as suggested by the surrounding text.


Handwritten text in Italian, continuing the document. It includes several paragraphs of cursive script, some with bolded or underlined words. The text seems to be a continuation of the administrative or legal proceedings mentioned in the header.

DMI NOTE 9 PRO
QUAD CAMERA

REDMI NOTE 9 PRO

Art. 1
In evidenza
a pag. 2

"...Considerato che se può consentirsi lo svincolo demaniale di terre occupate per motivi di utilità pubblica, non può del pari consentirsi che la somma retratta dalla cessione delle terre stesse vada a vantaggio del Comune, dovendo invece le somme retratte dalla alienazione di beni demaniali essere destinate agli scopi voluti dalle leggi vigenti in materia di demani."



Copia conforme ad Uso Amministrativo.

Lettera n. 1000 del 11/11/1908
 Direzione Provinciale di Catania
 Catania, 11/11/1908
 Il sottoscritto, ingegnere, ha l'onore di comunicarLe che, in esecuzione dell'art. 10 della Legge n. 1000 del 11/11/1908, ha provveduto a far pervenire a Lei, per mezzo del prefetto, la copia conforme ad uso amministrativo del regio decreto n. 19 del 19/7/1908, concernente l'istituzione di un demanio comunale nel Comune di Sambiasse, in esecuzione dell'art. 10 della Legge n. 1000 del 11/11/1908.

La zona di terreno demaniale in Comune di Sambiasse, indicata nei due verbali di censimento amichevole in data 4 maggio 1908, firmati dal Sindaco del Comune predetto e dall'Ufficiale Forestale, rappresentante l'Amministrazione dei Lavori Pubblici, per la estensione complessiva di Ect. centosettantadue are novantasette e centiare 84., sono proscolte dal vincolo demaniale.

In evidenza l'Art. 1:
 "Le zone di terreno demaniale in Comune di Sambiasse, Provincia di Catania, indicate nei due verbali di censimento amichevole in data 4 maggio 1908 firmati dal Sindaco del Comune predetto e dall'Ufficiale Forestale, rappresentante l'Amministrazione dei Lavori Pubblici, per la estensione complessiva di Ect. centosettantadue are novantasette e centiare 84., sono proscolte dal vincolo demaniale."



Handwritten signature and date: 19/7/1908



REGIO DECRETO del Re d'ITALIA VITTORIO EMANUELE III 19 luglio 1908

Lettera di trasmissione, da parte del PREFETTO, del R. Decreto al Sottoprefetto di Nicastro ed all'ispettore Superiore del Genio Civile di Catanzaro, e Lettera al Ministero dell'Agricoltura.

Giuseppe CARNUCCIO architetto PID incaricato

Rita C. Laurenzano Ingegnere Collaboratore

11657-
 10/10/1908
 Nicastro - Calabria
 Al Sig. Sottoprefetto di Nicastro
 e all'ispettore Superiore del Genio Civile di Catanzaro

Il Prefetto

La presente ha per oggetto la trasmissione al R. Decreto del Re d'Italia Vittorio Emanuele III del 19 luglio 1908, concernente la concessione di un terreno demaniale a favore del Comune di Sambiasse, in esecuzione dell'art. 172 della Legge n. 1123 del 10 giugno 1907.

Il terreno in questione, di estensione di circa 1000 mq., è situato nel Comune di Sambiasse, in esecuzione dell'art. 172 della Legge n. 1123 del 10 giugno 1907.

Il Comune di Sambiasse ha richiesto la concessione di detto terreno, in esecuzione dell'art. 172 della Legge n. 1123 del 10 giugno 1907.

Il R. Decreto del Re d'Italia Vittorio Emanuele III del 19 luglio 1908, ha concesso al Comune di Sambiasse la concessione di detto terreno, in esecuzione dell'art. 172 della Legge n. 1123 del 10 giugno 1907.

Il Prefetto ha l'onore di trasmettere al R. Decreto del Re d'Italia Vittorio Emanuele III del 19 luglio 1908, la presente istanza, in esecuzione dell'art. 172 della Legge n. 1123 del 10 giugno 1907.

Il Prefetto

Al Sig. Sottoprefetto di Nicastro
 e all'ispettore Superiore del Genio Civile di Catanzaro

Il Prefetto

La presente ha per oggetto la trasmissione al R. Decreto del Re d'Italia Vittorio Emanuele III del 19 luglio 1908, concernente la concessione di un terreno demaniale a favore del Comune di Sambiasse, in esecuzione dell'art. 172 della Legge n. 1123 del 10 giugno 1907.

Il terreno in questione, di estensione di circa 1000 mq., è situato nel Comune di Sambiasse, in esecuzione dell'art. 172 della Legge n. 1123 del 10 giugno 1907.

Il Comune di Sambiasse ha richiesto la concessione di detto terreno, in esecuzione dell'art. 172 della Legge n. 1123 del 10 giugno 1907.

Il R. Decreto del Re d'Italia Vittorio Emanuele III del 19 luglio 1908, ha concesso al Comune di Sambiasse la concessione di detto terreno, in esecuzione dell'art. 172 della Legge n. 1123 del 10 giugno 1907.

Il Prefetto ha l'onore di trasmettere al R. Decreto del Re d'Italia Vittorio Emanuele III del 19 luglio 1908, la presente istanza, in esecuzione dell'art. 172 della Legge n. 1123 del 10 giugno 1907.

Il Prefetto

Al Sig. Sottoprefetto di Nicastro
 e all'ispettore Superiore del Genio Civile di Catanzaro

Il Prefetto

La presente ha per oggetto la trasmissione al R. Decreto del Re d'Italia Vittorio Emanuele III del 19 luglio 1908, concernente la concessione di un terreno demaniale a favore del Comune di Sambiasse, in esecuzione dell'art. 172 della Legge n. 1123 del 10 giugno 1907.

Il terreno in questione, di estensione di circa 1000 mq., è situato nel Comune di Sambiasse, in esecuzione dell'art. 172 della Legge n. 1123 del 10 giugno 1907.

Il Comune di Sambiasse ha richiesto la concessione di detto terreno, in esecuzione dell'art. 172 della Legge n. 1123 del 10 giugno 1907.

Il R. Decreto del Re d'Italia Vittorio Emanuele III del 19 luglio 1908, ha concesso al Comune di Sambiasse la concessione di detto terreno, in esecuzione dell'art. 172 della Legge n. 1123 del 10 giugno 1907.

Il Prefetto ha l'onore di trasmettere al R. Decreto del Re d'Italia Vittorio Emanuele III del 19 luglio 1908, la presente istanza, in esecuzione dell'art. 172 della Legge n. 1123 del 10 giugno 1907.

Il Prefetto

Al Sig. SOTTOPREFETTO Nicastro

.....trasmetto a V.S. l'analogia copia, in forma amministrativa, del R. Decreto col quale sono stati prosciolti dai vincolo demaniale i terreni indicati nei due verbali di cessione amichevole in data 4 maggio 1908, firmati dal Sindaco del Comune di S.Biasse e dall'Ufficiale Forestale rappresentante l'Amministrazione dei Lavori Pubblici, per l'estensione complessiva di Ect. 172, are 97 e ca. 84, vincolando la relativa somma di E. 39,082,26 che l'Amministrazione Governativa dovrà pagare a detto Comune a scopi demaniali ed a disposizione del Ministero di Agricoltura, che stabilirà la destinazione in conformità dei fini delle leggi demaniali.

Il Prefetto



Espropriazione di terreni Demaniali per il Rimboscimento del bacino montano del torrente Bagni
Dal Ministero Agricoltura :Ma essendo intervenuta la legge 9 luglio 1908 n° 445, la quale, coll'art. 61, in luogo dell'espropriazione, esige la cessione temporanea delle terre necessarie
alla bonifica, al R.D. suddetto del 9 luglio 1908 è venuta a mancare la sua ragione di essere.....

Il Ministro.

Giuseppe CARNUCCIO architetto PID incaricato
Rita C. Laurenzano Ingegnere Collaboratore

6

MINISTERO
AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Direzione Generale di Agricoltura

Direzione VI

Sezione I

N. del Protocollo 1109
della Postazione 57-95

Ingresso a 11-10-1901

Dire. Sec. N. 1057

OGGETTO
Sambise
Cessione di terreni demaniali
B. Prefettura
UFFICIO DEMANIALE
M. 1908
11-10-1901

Repubblica Italiana
Roma add. 11-10-1901

Il sottoscritto
foglio indicato in allegato
numero da n. 10000 del R. D.
9 luglio 1908 fu autorizzata
l'acquisizione di detti terreni
di demanio del Comune di
Sambise, in quanto sul detto
numero della legge sulla bonifica
del 9 luglio 1908 n. 445
si desidera l'ipotesi di
cessione temporanea dei
terreni occorrenti per
l'opera di bonifica.

Ma come risultava
dalla legge 9 luglio 1908 n. 445
che, con l'articolo 61, si ha
la cessione temporanea dei
terreni occorrenti alla bonifica,
al R. D. suddetto del

Indicare nella risposta la data ed i numeri
della presente.

9 luglio 1908 è venuta a mancare
la sua ragione di essere.
Per tanto, prima di procedere
alla cessione del suddetto terreno, la D. T. ha
da invitare le parti, l'Amministrazione
di Sambise e Comune, ad ammettere
dati circa la situazione temporanea
e la destinazione attuale a favore del
Comune, e tramettere a favore del
Comune contratto di locazione
per l'operazione di bonifica.
Al riguardo incarichi, è stata
informata la Direzione forestale

G. Carnuccio
Rita C. Laurenzano

ORDINE REGIONALE
INGEGNERI
CANTABRILE
1908

REDMI NOTE 9 PRO
ALIQAD CAMERA

REDMI NOTE 9 PRO

N. 1995. R. 7/1 909 2/12.

Sanbiase - Legione d'Armata 16
 Mio: Op. S. G. (arm.)
 Reg. Gen: Legione 16
 S. G. (arm.)

È seguito alla mia nota 16 gennaio, n. 1995, per
 ciò che mi riguarda con la signora, però, per
 a conto di ufficio si sono compiuti i
 programmi politici in rappresentanza di
 chi è stato designato alla istruzione
 nel corso della stagione rappresentativa di
 Armata 16 del Comune di Sanbiase per la
 sua ed essere. Mezzogiorno del
 fra la consuetudine ed essere
 finale ~~per~~ Armata 16 ed essere
 risulta a quest'ufficio dell'istituzione

mi permetto di riferire come
 di ufficio che io sia l'istituto di
 arte di rappresentanza nel punto che, la
 nel mio rapporto con la signora
 del mio lavoro della signora, il quale è
 per la signora, in quanto per la
 linea e la rappresentanza del Comune
 a parte del Comune, in quanto della
 dove l'istituzione di cui ho parlato, mi
 di cui si parla in questa istruzione
 con l'istituzione.


S. G.

P. J. S. G.



DESCRIZIONE del Demanio Mitoio nella RELAZIONE dell'ing. Emilio Minnicelli

nominato con Decreto Commissariale del 25 marzo 1930



DEMANIO MITOIO
Questo demanio è di natura ex ecclesiastica.
Esso fu oggetto dell'ordinanza Giunntinnano del 16 maggio 1811, nella quale si legge:
.....
Visto l'aparcamento dei fatti, e l'atto di con-
ollazione del 21 primo maggio 1811, fatto tra
l'Avvocato del possessoro della Badia de' quaranta Martiri e il Sindaco e Deputati del Comune di Sambiasse, col le parti suddette hanno convenuto per la metà della proprietà a beneficio del Comune, in compenso degli Dei Giovi di pascore Lemane, in compenso degli Dei Giovi di pascore Lemane, in compenso e raccogliere il frutto delle castagne, essercitate dai cittadini di Sambiasse sul demanio ecclesiastico detto il Mitoio nella parte castagneta e di pascore e legnare solamente nella parte alborata di querce.
.....
Considerando che la conollazione delle parti, che han convenuto per la metà della proprietà in favore del Comune del fondo denominato Mitoio, appartenente alla Badia de' quaranta Martiri nella parte più comoda ai cittadini e più prossima ma all'abitato è uniforme alle Regole Istruzioni.
.....

Ordina che il Mitoio sia diviso per una metà a beneficio del Comune di Sambiasse nella parte più comoda ai cittadini e più prossima all'abitato e per l'altra metà in piena ed assoluta proprietà della Badia de' quaranta Martiri.
La Prefetta ordinanza Giunntinnano del 16 maggio 1811 fu approvata dal Commissario del Re per la divisione del demanio Ger. Angelo Masoli con dichiarazione apposta in ordine all'ordinanza medesima, sotto la data del 21 luglio 1811.
Alla prefetta ordinanza fu data esecuzione nel seguente, ma il relativo verbale di divisione non è potuto rinvenire nell'archivio del R. Commissariato, malgrado siano state da me eseguite le più diligenti ricerche, tanto tra gli atti del Comune di Sambiasse, che tra quelli di S. Stefano e Garzaria, che col primo ebbe prononciata di lui su alcuni demani.
Pertuttavia non mi è stato difficile poter identificare l'intera zona del demanio assegnata al Comune, essendo i confini costituiti da limiti naturali inalterabili.
Difatti a nord confina con la restante parte del demanio assegnata alla Badia dei SS. quaranta Martiri, della quale resta diviso a mezzo del Burrone Carraroso;

Quararoso; ed ovest in parte confina col demanio "Comune", già precedentemente descritto, ed in parte col demanio universale "Li Comuni"; ed est col torrente Bagni, ed a sud con alcune proprietà private ed allodiali di cui si dirà in seguito e che data la configurazione del luogo mi è rimbalto che non hanno sconfinato in senso del demanio.
Identificato il demanio nel suo confine attuale, ha rilevato i possessori privati in esso esistenti, giusta il disposto dell'art. 29 del regolamento 26 - 2 - 1928 n° 332.
Ho identificato quindi le zone allodiali, diverse tali in forza all'ordinanza di legittimazione del 25 febbraio 1867, sanzionata col Regio Decreto 2 maggio 1867. Tali possessori sono distribuiti in simmetria con colorazione verde.
Solusi tali possessori legittimi, tutti gli altri possessori privati sono arbitrari e scomparsi, ricadenti nella sfera degli articoli 9 e 10 della Legge 16 giugno 1927 n° 1766.
ad OVEST in parte confina col Demanio "Comune", , ed in parte col Demanio Universale "Li Comuni"; ad EST col torrente Bagni, ed a SUD con alcune proprietà private ed allodiali.

DEMANIO MITOIO

Questo demanio è di natura ex ecclesiastica. Esso fu oggetto dell'ordinanza Giunntinnano del 16 maggio 1811, nella quale:

Ordina che il Mitoio sia diviso per una metà a beneficio del Comune di Sambiasse e più prossima all'abitato e per l'altra metà in piena ed assoluta proprietà della Badia de' quaranta Martiri.
.....a nord confina con la restante parte del Demanio assegnata alla Badia dei SS. Quaranta Martiri, della quale resta diviso a mezzo del Burrone Carraroso; (o Fosso Minutilla)



Comune di Sambase CZ : demanio MITOIO

Operazioni di individuazione e di sistemazione
dei possessi legittimi ed illegittimi

Giuseppe CARNUCCIO architetto PID incaricato
Rita C. Laurenzano Ingegnere Collaboratore

All. 16

MAPPA


dot. ing. Luigi CARDAMONE

1978



Comune di Sambiasse CZ : C.T.U. del dott. Reitano PANDULLO agronomo 1981
di Verifica della Relazione sul Demanio "Mitoio" resa dal dott.ing. Luigi Cardamone 1976
MAPPE allegata alla C.T.U.
ALL. 2 CARTA Corografica 1 : 10.000 PERIMETRO del demanio MITOIO

Giuseppe CARNUCCIO architetto PID incaricato
Rita C. Laurenzano Ingegnere Collaboratore
ALL. 17 pag. 1
ALL.3 Planimetria 1 : 10.000 UBICAZIONE delle zone rimboschite occupate dal Corpo Forestale.
(riduzione fotografica dei fogli catastali in scala 1 : 2.000)




Stralcio della "RELAZIONE di C.T.U."

riano Cardamone e ad esse si rinvia, per le eventuali
 conoscenze di dettaglio.
 Averne la ipotesi di legittimazione, a cura del Commis-
 sario, è stata presentata memoria nella quale vengono
 esplicitamente contestate l'esistenza della condizio-
 ne prevista dall'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n.
 1766 (Cfr. atto protocoello Commissariato USI CIVI-
 LI n. 424 del 2 luglio 1970).
 Altra contestazione averne sempre la detta proposta
 di legittimazione, è stata avanzata da sessanta cit-
 tadini di Lamona Terme, tutti democristiani e residenti
 in frazione Acquafredda dell'ex comune di Sambiasse,
 tramite l'avv. Giovanni Renda (Cfr. atto allegato
 nei fascicoli relative, protocoello Commissariato
 USI CIVILI n. 424 del 1970).
 Una successiva pretesa dalle stesse tenore della pre-
 cedente veniva avanzata, tramite gli avvocati Ade-
 Grana e V. Nataranni da settantacinque cittadini,
 tutti residenti nella contrada Acquafredda predetta
 (Cfr. atto allegato nel fascicolo specifico, protoco-
 lo Commissariato USI CIVILI n. 51 del 27 gennaio 1971)
 Va collazionata, sempre avverso la proposta di legiti-
 mazione, l'atto esteso dall'avv. Bruno Cardamone,
 per conto e su mandato del comune di Lamona Terme
 (Cfr. in atti Commissariato USI CIVILI protocoello

4) 76 del 15 febbraio 1977).
 Si stata depositata ancora presso il Commissariato
 USI CIVILI il 9 febbraio 1977, a cura del dott.ing.
 Aldo Cristiano, un incarico di ricerca Vincenzo, Nicco-
 Aldo ed altri, tutti democristiani nella contrada Acqua-
 freddata predetta, relazione di perizia giurata, che ri-
 sponde negativamente circa la concorrenza, unitaria,
 nelle condizioni che rendono legittimabili le terre,
 secondo il già citato art. 9.
 Lo scrivente, in considerazione di quanto nella narra-
 tiva precedente, ha indirizzato le sue indagini alle
 apparecchiature della sussistenza delle condizioni, che
 rendono legittimabili le terre e che sono le seguenti:
 - a) che l'occupatore vi abbia speso sostanziali
 e permanenti migliorie;
 - b) che la zona occupata non interrompa la continua-
 tà dei terreni;
 - c) che l'occupazione duri almeno da dieci anni.
 Va sottolineata la concorrenza unitaria di dette con-
 dizioni.

- particella 86 (lotte Cardamone 49), in cartasse parce-
 le censugiate, estesa ettari 0,23,00;
 - particella 81 (lotte Cardamone 46), in cartasse sem-
 parate, estesa ettari 0,44,40;
 - frazione della particella 83, in catasto seminativo
 Irivigne, estesa ettari 0,42,20 (lotte 51);
 - frazione della particella 87, in catasto bosco d'alt-
 re fusto, estesa ettari 0,13,10 (lotte 52);
 I suddetti appezzamenti di terreno, costituiscono un
 unico accorpamento attraversato dalla strada comunale
 "Acquafredda", in posizione marginale rispetto alla su-
 perficie del demanio "Mitoio",
 tale accorpamento non è legittimabile in quanto non
 si riscontrano sostanziali e permanenti migliorie, nes-
 sendosi configurare la presenza di poche unità di
 fruttiferi sparsi, come capaci di modificare la redol-
 tività ed il valore del fondo medesimo.
 Ciò è quanto, in fede, può essere rassegnato ad esem-
 plare dell'incarico ricevuto.
 Alla presente relazione sono allegati:
 - 1) verbale d'accesso sul luogo;
 - 2) carta cartografica scala 1:10.000 (fototeopica);
 - 3) planimetria (riduzioni fotografiche dai fogli
 catastali al 2.000), in scala 1:10.000, con indicazioni
 DEMI NOTE GIURATE
 QUADRO CAMERA
 Data 14/03/78
 Luigi Cardamone





Localizzazione sulla Carta (aereoripresa del 1968) del Comune di Lamezia e sulla Carta della Calabria 1958.

Comune di LAMEZIA


Aereoripresa del 31 agosto 1968

Carta Tecnica della Calabria 1:10.000

1958




Giuseppe CARNUCCIO architetto PID incaricato
Rita C. Laurenzano Ingegnere Collaboratore

pag. 1



Stralcio Foglio di Mappa n°47 P.lle 5 - 6 all'Impianto

all'Attualità



Dalla C.T.U. del dott. Reitano PANDULLO agronomo 1981
Stralcio della mappa All.3 P.lle 5 - 6 (31) del Fig. 47
Perimetro delle zone rimboschite occupate dal Corpo Forestale

Le p.lle n° 5 e n° 6 sono fuori del perimetro di cui sopra.

Giuseppe CARNUCCIO architetto PID incaricato
Rita C. Laurenzano ingegnere Collaboratore

Stralci dai Registri delle Partite dell' ex Comune di Sambiasse

Archivio di Stato di Lamezia.

Ditta : Comune di Sambiasse all'Impianto

Pagina n° 909

Ditta *Comune di Sambiasse*

Stato: 30 marzo 1993 - Carta: 10000 1:10000
Pagina N. 909

CARICO

SCARICO

CANTONE MUNICIPIO CIVILITÀ	DITTA E NOME DELLA VITTA O DELLA POSSESSIONE IN CARICA IN P. M. TRASFERITO CANTO DI TRASFERIMENTO DELLA VITTA	SEZIONE E LOCALITÀ	Pagina di mappe	Somma di superficie in abbonchi	Imposta			Rendita			
					Etate	Ann	Castelli	Etate	Ann	Castelli	
1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971

Ditta : Comune di Sambiasse all'Impianto

Pagina n° 910

Località : Difesa foglio : 47 P.lle : 1-2-3-4-12-13

CANTONE MUNICIPIO CIVILITÀ	DITTA E NOME DELLA VITTA O DELLA POSSESSIONE IN CARICA IN P. M. TRASFERITO CANTO DI TRASFERIMENTO DELLA VITTA	SEZIONE E LOCALITÀ	Pagina di mappe	Somma di superficie in abbonchi	Imposta			Rendita		
					Etate	Ann	Castelli	Etate	Ann	Castelli
1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971

Ditta : Saladino Domenico fu Vincenzo all'Impianto

Pagina n° 5313

Località : Difesa foglio : 47 P.lle : 5-6-10-11

Ditta *Saladino Domenico fu Vincenzo*

Stato: 30 marzo 1993 - Carta: 10000 1:10000
Pagina N. 5313


CARICO

SCARICO

CANTONE MUNICIPIO CIVILITÀ	DITTA E NOME DELLA VITTA O DELLA POSSESSIONE IN CARICA IN P. M. TRASFERITO CANTO DI TRASFERIMENTO DELLA VITTA	SEZIONE E LOCALITÀ	Pagina di mappe	Somma di superficie in abbonchi	Imposta			Rendita		
					Etate	Ann	Castelli	Etate	Ann	Castelli
1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971




Stralcio del Foglio di Mappa n° 47 all'attualità del Comune di Lamezia Terme / B




Comune: Lamezia Terme/B
Foglio: 47

Scala originale: 1:2006
Dimensione cornice: 1940 000 x 1380 000

INGRANDIMENTO p.lle 35



Stralcio del Foglio di Mappa n° 47 all'attualità dell' ex Comune di Sambiasse



Comune di Sambiasse

Foglio N: 47

Comune di Sambiasse

Y=1000


p.lle 10 - 11



Handwritten signature and notes in the grid area.

POSIZIONE e SCHEMA dell' IMPIANTO sulla CTR Regione Calabria 1: 5.000

POSIZIONE e SCHEMA dell' IMPIANTO sull' Ortofoto



Inquadramento impianto su CTR 1:5000 fogli n° 574044 - 574043

Inquadramento impianto - Foglio n. 574040 Ortofoto 1:10000 Cartografico Calabrese